STEFANO BONZANIGO
BELLINZONA

La responsabilità dei soci della cooperativa nel diritto svizzero

TESI DI LAUREA

presentata alla Facoltà Giuridica dell'Università di Berna
per il conseguimento del titolo di Dottore in Diritto.
(Relatore: Prof. Dr. THEO GUHL)

Arti Grafiche ARTURO SALVIONI & Co., Bellinzona - 1942

STEFANO BONZANIGO
BELLINZONA

La responsabilità dei soci della cooperativa nel diritto svizzero

TESI DI LAUREA

presentata alla Facoltà Giuridica dell'Università di Berna
per il conseguimento del titolo di Dottore in Diritto.
(Relatore: Prof. Dr. THEO GUHL)

Arti Grafiche ARTURO SALVIONI & Co., Bellinzona - 1942

R. UNIV.
BIBLIOTHEEK
LEIDEN

La facoltà giuridica dell'Università di Berna il 30 giugno 1930 ha accettato questo lavoro quale dissertazione senza però voler entrare nel merito delle considerazioni ivi esposte.

INDICE

Pag.

INTRODUZIONE 9

PARTE I

La responsabilità dei soci della Cooperativa anteriormente alla Legge federale del 18 dicembre 1936 che riforma il C.O.

I. Gli inizi della legislazione sulla responsabilità dei soci della cooperativa; il C.O. del 1881 11

II. Il C.O. del 1881 e la pratica. La revisione 15

PARTE II

La responsabilità dei soci della Cooperativa nel nuovo C.O.

I. Introduzione 21

II. La responsabilità esclusiva del patrimonio sociale . . 22

III. La responsabilità dei soci 27

1. In generale 27

2. La responsabilità personale illimitata 27

3. La responsabilità personale limitata 30

4. L'obbligo di eseguire versamenti suppletivi (illimitato e limitato) 33

IV. Le regole dell'articolo 872 C.O. sulle limitazioni inammissibili della responsabilità 36

Pag.

V. Modifica del regime di responsabilità 40
1. In generale 40
2. Riduzione e soppressione dei certificati di quota . . . 41
3. Riduzione della responsabilità personale dei soci o dell'obbligo di eseguire versamenti suppletivi 43
4. Aumento ed introduzione della responsabilità personale o dell'obbligo di eseguire versamenti suppletivi . . . 45
VI. La responsabilità dei nuovi e degli ex-soci 49
1. La responsabilità dei nuovi soci 49
2. La responsabilità degli ex-soci 51
A. In generale 51
B. La responsabilità dei soci che perdono la qualità di socio durante l'esistenza della società 52
C. La responsabilità dopo lo scioglimento della società . 55
3. La notificazione dell'ammissione o dell'uscita dei soci al R. C. 56
VII. L'esercizio dei diritti derivanti dalla responsabilità dei soci nel fallimento della società 59
VIII. Prescrizione delle azioni di responsabilità 65
1. Per i creditori sociali 65
2. Per i soci 66
Conclusione 69

OPERE CONSULTATE E NON CITATE NEL TESTO

Balsiger, Eintritt und Austritt von Mitgliedern einer Genossenschaft, 1923.

Baur, Der Genossenschaftsanteil bei den kapitalistisch organisierten Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften der Schweiz, mit Berücksichtigung der deutschen gesetzlichen Regelung, 1917.

Deumer, Das Recht der Eingetragenen Genossenschaften, 1912.

Ehrenberg, Handbuch des gesamten Handelsrechtes, 1922.

Funk, Handkommentar des O.R. 1928.

Gick, Unterschiede zwischen dem Recht der schweizerischen und dem der deutschen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften 1928.

Gierke, Genossenschaftsrecht.

Goldschmidt, Die Haftpflicht der Genossen und das Umlageverfahren, 1888.
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften.

Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht. 1937.

Guhl & Haab, Die Ergebnisse der Beratungen der Expertenkommission für die Revision des O.R., 1926.

Hoffmann, Zweiter Bericht über die Revision der Titel 24 bis 33 des schweiz. O.R., 1923.

Jaussi, Austrittverhältnisse in der Genossenschaft, 1925.

Menzel, Haftung der Mitglieder einer Genossenschaft für Genossenschaftsschulden, 1919.

Ogrin, Die rechtliche Struktur der Genossenschaft, 1930.

Rennefahrt, Schweizerisches O.R. mit Erläuterungen, 1919.

Siegfried, Repetitorium des Genossenschaftswesens, 1917.

Sohm, Die deutsche Genossenschaft, 1889.

Wieland, Handelsrecht.

Richtlinien zur Entwicklung des Genossenschaftswesens. Herausg. vom Verband Schweiz. Konsumvereinen.

Die Revision des schweizerischen Genossenschaftsrechtes. Mitteilungen des schweizerischen Bauernsekretariates. N° 67.

Entscheidungen des schweiz. Bundesgerichtes.

INTRODUZIONE

La revisione del Codice delle obbligazioni è stata, nei riguardi della società cooperativa, molto feconda. Particolarmente interessante è il modo in cui il nuovo C.O. regola nella società cooperativa la responsabilità per i debiti sociali. Di questa ed in particolare della responsabilità dei soci per i debiti contratti dalla società, ci vogliamo occupare nel presente lavoro.

Le disposizioni che attualmente regolano l'istituto della responsabilità nella società cooperativa, sono il risultato di una felice fusione delle norme del C.O. del 1881 con quelle sorte dalla pratica di questi ultimi cinquant'anni. Ci sembra perciò utile far precedere all'esame delle norme che attualmente reggono l'istituto in questione un breve studio storico dello stesso, nel quale prenderemo principalmente in considerazione i motivi e le circostanze che hanno indotto il legislatore ad introdurre il presente sistema di responsabilità.

PARTE I

LA RESPONSABILITÀ DEI SOCI DELLA COOPERATIVA ANTERIORMENTE ALLA LEGGE FEDERALE DEL 18.12.'36 CHE RIFORMA IL C.O.

I. – GLI INIZI DELLA LEGISLAZIONE SULLA RESPONSABILITÀ DEI SOCI DELLA COOPERATIVA; IL C.O. DEL 1881.

Scarse erano le norme legislative sulla società cooperativa esistenti prima dell'entrata in vigore del C.O. del 1881. Lo stesso concetto di cooperativa, per quanto la nuova forma di società fosse già allora molto diffusa, non era chiaramente definito. Esso non aveva ancora assunto una propria fisionomia, e sovente veniva confuso con quello di società anonima, di associazione, ecc. Due soli cantoni, poi, Glarona e Grigioni, regolavano, con norme assai generali, la responsabilità dei soci.

La mancanza di una legislazione appropriata, tuttavia, non nuoceva allo sviluppo della cooperativa, la cui organizzazione nella pratica, specialmente per quanto riguardava la responsabilità dei soci, veniva liberamente stabilita dagli statuti, secondo la volontà di coloro che componevano la società. Grazie a questa ampia libertà di organizzazione, nacquero dalla pratica consuetudini così sane e corrispondenti alla natura della cooperativa, da condurre alla creazione di statuti societari di parec-

chio anteriori al codice delle obbligazioni, che ancora soddisfacevano ai requisiti dello stesso dopo la sua promulgazione.

Una vera legislazione sulla cooperativa, in Isvizzera, si ha soltanto con la creazione del codice federale delle obbligazioni. Soltanto attraverso il C.O. la cooperativa acquista una personalità giuridica propria e norme legali distinte da quelle delle altre società.

Sarà però buona cosa, prima di occuparci della soluzione adottata dal C.O. del 1881, considerare brevemente le legislazioni estere anteriori alle quali si ispirò il legislatore svizzero. E' naturale, infatti, che dovendo trattare per la prima volta un istituto giuridico, data l'assenza, nelle legislazioni cantonali, di norme che potessero servire da modello, il legislatore svizzero non sia rimasto completamente indifferente alle legislazioni estere che già avevano regolato la responsabilità dei soci della cooperativa per gli obblighi della società, ma si sia servito delle esperienze fatte all'estero, traendone utile ammaestramento ed adattandone i risultati ai bisogni della vita nazionale ed allo spirito giuridico svizzero.

Le leggi che a questo proposito ci interessano sono quella inglese, quella austriaca e quella germanica.

Sviluppatosi prima che in ogni altro paese in Inghilterra, il movimento coperativo trovò in quel paese le prime norme legislative. Originariamente organizzate col sistema della responsabilità illimitata dei soci, le cooperative inglesi vedevano tale principio confermato dall'« Industrial and Provident Societies Act » del 30 giugno 1852. La susseguente legge del 7 agosto 1862 introdusse la sola responsabilità del patrimonio sociale; i soci non erano obbligati a versare più della quota sociale; la responsabilità dei soci per tali versamenti esisteva solo di fronte alla società ed i creditori della stessa non avevano nessun diritto di procedere contro di loro. L'11 agosto 1876 una nuova legge lasciava inalterati tali principî.

In Austria, la legge del 9 aprile 1873 sulle cooperative prevedeva due sorta di responsabilità dei soci, fra le quali esisteva possibilità di scelta: responsabilità limitata e responsabilità illimitata. Nella responsa-

bilità limitata i soci rispondevano accanto al patrimonio sociale con una somma determinata, la quale non poteva, però, essere inferiore alla quota sociale.

In Germania, alla cui legislazione sulla cooperativa più che ad ogni altra si ispirò il legislatore svizzero, Schulze-Delitzsch aveva scelto per le prime « Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften » la responsabilità illimitata dei soci. Questi erano solidalmente, illimitatamente ed in via principale responsabili dei debiti contratti dalla società di fronte ai creditori della stessa. La legge prussiana sulle cooperative, divenuta, dopo lievi modifiche, nel 1868, la legge sulle cooperative di tutta la Confederazione Germanica del Nord, mantenne la responsabilità illimitata, attribuendole, però, un carattere sussidiario nel senso che il socio doveva rispondere solo nel caso in cui, chiuso il fallimento della società, fossero rimasti ancora dei creditori insoddisfatti (1). Questa forma di responsabilità si rivelò, col passar del tempo, sempre meno adatta a soddisfare le necessità della pratica. Anche i più strenui difensori della responsabilità illimitata si convertirono alle teorie propugnanti la necessità di introdurre la responsabilità limitata.

Schulze-Delitzsch stesso scriveva a questo proposito: « So entschieden wir in den 50er und 60er Jahren, bei Beginn der Bewegung durch die wirtschaftliche und Vermögenslage der Beteiligten an die unbeschränkte Haft gebunden waren, und von der Gesetzgebung nichts anders zu erwarten stand, so entschieden drängt die ganze Entwicklung der letzten Jahre zur Zulassung der beschränkten Haft als einer gewissen Konsequenz hin » (2).

Ciò malgrado si dovette attendere sino al 1889, anno in cui fu promulgata la « Reichsgesetz betreffend Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften » prima di vedere ammessa la responsabilità limitata accanto a quella illimitata.

---

(1) Dopo la guerra franco-prussiana, questa legge venne adottata in tutta la Germania.
(2) **Schulze-Delitzsch:** Material zur Revision des Genossenschaftsgesetzes.

In questa breve rassegna delle legislazioni estere che ci interessano, abbiamo preso in considerazione soltanto i principî generali che reggevano la responsabilità, tralasciando ogni considerazione d'importanza secondaria per il nostro lavoro.

Vediamo ora la soluzione adottata dal legislatore svizzero.

Sebbene nel regolare la società cooperativa il legislatore svizzero si sia ispirato in gran misura al diritto vigente nel vicino impero germanico (3), nel regolare la responsabilità per i debiti sociali egli si è scostato in parte dal modello germanico.

I compilatori del C.O. del 1881, infatti, istituirono in linea di principio la responsabilità illimitata dei soci la quale, come quella del diritto germanico, era solidale e sussidiaria, poichè soltanto per essa era possibile a molte società di procurarsi il credito necessario alla propria attività, ma offrirono contemporaneamente alle cooperative la possibilità di escludere esplicitamente nei proprî statuti ogni responsabilità dei proprî soci, limitando la responsabilità al solo patrimonio sociale. La validità di tale esclusione era però, a protezione dei terzi, condizionata alla pubblicazione nel foglio ufficiale di commercio.

Il legislatore veniva in tal modo ad ammettere l'esclusione di quella responsabilità dei soci che all'inizio del movimento cooperativo era parsa elemento essenziale della nuova società e che effettivamente tanto aveva contribuito allo sviluppo ed al successo della stessa.

Sempre nei riguardi della responsabilità, il legislatore stabilì anche alcune norme complementari fra le quali le principali erano quelle riguardanti la responsabilità dei nuovi soci e dei soci usciti dalla società e quelle sulla responsabilità dopo lo scioglimento della cooperativa.

(3) Come vien chiaramente dichiarato nel rapporto della Commissione del Consiglio degli Stati del 31 maggio 1880, per il progetto di un Codice federale delle obbligazioni.

II. – IL C.O. DEL 1881 E LA PRATICA. LA REVISIONE.

Il modo in cui il C.O. regolava il problema della responsabilità per i debiti sociali della cooperativa si dimostrò, col passar del tempo, sempre meno corrispondente ai bisogni della pratica. L'esclusione della responsabilità dei soci impediva, in molti casi, alla società di godere del credito indispensabile al suo sviluppo ed alla sua prosperità. Per godere quindi di un largo credito, le società si vedevano costrette ad adottare il regime della responsabilità illimitata dei soci. Ora, se tale regime costituiva un'ottima garanzia per coloro che allacciavano relazioni e trattavano affari con la società, per i soci costituiva un rischio notevole, potendo essi, nel fallimento della società, perdere anche l'intero loro patrimonio.

A questi gravi inconvenienti ci cercò di porre riparo adottando nuovi regimi di responsabilità, in cui la protezione del patrimonio dei soci fosse posta in armonia con le necessità di credito della società e la sicurezza dei creditori della stessa. A tali regimi si giunse fondendo opportunamente i principî dell'articolo 688 con quello dell'articolo 889. Il principale fra essi era quello della responsabilità limitata.

Numerose furono le discussioni e le polemiche attorno alla validità ed all'ammissibilità di tali regimi di responsabilità.

Opinione assai diffusa e prevalente per alcuni anni, fra i cui propugnatori si trovavano Rossel, Schneider, Kirchhofer, Haberstich (4), era che le norme degli articoli 688 e 689 erano norme assolute a cui non era possibile derogare. Esse rappresentavano le uniche, possibili forme di responsabilità.

(4) **Rossel:** Manuel du droit civil suisse. Pag. 745.
Kirchhofer: Beiträge zum schweizeriscen Genossenschaftsrecht. pag. 42 e seg.
Haberstich: Handbuch des schweizeriscen O.R., pag. 621.
Schneider und Fick: Das schweizerisce O.R. mit allgemeinfasslichen Erklärungen. Nota 2 art. 688.

Certamente tale opinione era giustificata dall'interpretazione letterale della legge. I suoi sostenitori vedevano inoltre una prova della volontà del legislatore di assegnare ai due articoli in questione un carattere di assoluta inderogabilità nel fatto che, durante i lavori di compilazione del C.O., era stata abbandonata la proposta Munzinger che, prevedendo la responsabilità personale illimitata dei soci solo per il caso in cui gli statuti fossero stati silenziosi in proposito, conferiva agli statuti completa libertà nella scelta del regime di responsabilità. Haberstich, nel suo « Handbuch des schweizerischen O.R. », sosteneva che gli statuti avevano la scelta tra il regime di responsabilità dell'articolo 688 e quello dell'articolo 689: se poi essi avevano limitata la responsabilità ad una determinata somma, la limitazione, anche se debitamente pubblicata, non era valida, ed i soci dovevano rispondere secondo il regime della responsabilità illimitata.

Altri autori, invece, sostenevano che, anche se non espressamente regolata dal codice, la limitazione della responsabilità personale dei soci era ammissibile e per nulla contraria allo spirito della legge (5). Blattner, ad esempio, basava le sue asserzioni in favore della responsabilità personale limitata sul fatto che il legislatore, sapendo che la cooperativa si trovava ancora in una fase di sviluppo, aveva formulato norme in generale assai elastiche, permettendo così alla pratica di plasmare e di sviluppare la nuova società secondo le sue necessità. Secondo Blattner il legislatore si sarebbe lasciato guidare dagli stessi criterî nel formulare gli articoli 688 e 689, così che essi non dovevano essere ritenuti norme di carattere assoluto a cui fosse impossibile derogare, ma i limiti estremi di una intera serie di possibili combinazioni; gli interessi dei terzi veni-

---

(5) **Blattner:** Die Rechtsverhältnisse der Mitglieder in der Erwerbs-und Wirtschaftsgenossenschaft nach schweiz. O.R. und ausländ. Gesetzgebungen. 1899. Pag. 174.

Bircher: Die Frage der beschränkten Haftung in der Genossenschaft nach schweiz. O.R. 1919. Pag. 35.

Bachmann: in « Commentaire du Code fédéral des O. Nouvelle édition revisée du Commentaire populaire et pratique de Schneider. Nota 3 art. 689.

vano sufficientemente tutelati dalla pubblicazione nel foglio ufficiale svizzero.

Bircher, alcuni lustri più tardi, dichiarava ammissibile la limitazione della responsabilità ma per motivi differenti da quelli di Blattner e che questi, data l'epoca in cui scriveva, non avrebbe forse potuto portare. Bircher scriveva: « Seit mehr als 25 Jahren existieren in der Schweiz Genossenschaften, die ihre Haftung beschränkt haben. Heute werden sie ohne irgend welche Einwände des praktischen Lebens anerkannt und iihre Statuten werden als gültig hingenommen. Die Handelsregister und das Handelsamtblatt, Institute zur Sicherung des wirtschaftlichen Lebens, haben die beschränkten Haftung ruhig zugelassen und tausende von Geschäftsleuten, Genossenschafter wie Genossenschaftsgläubiger, richten sich darnach. Die Genossenschaft mit Beschränkter Haftung hat sich heute als eine Errungenschaft des sich stets weiter entwickelnden Gewohnheitsrechtes vollumfängliche Rechtsbeständigkeit verschafft, welche auch der Richter in einem eventuellen Entscheide nicht mehr ausser Acht lassen kann ». Difatti col tempo anche i tribunali cominciarono ad ammettere la necessità della responsabilità limitata. Così, ad esempio, l'« Obergericht » di Lucerna (6) in una sua sentenza del 29 novembre 1919, si esprimeva nel modo seguente: « Das blosse Schweigen des Gesetzes selbst nun, verhindert eine Ergänzung nach den Anforderungen des praktischen Lebens nicht. Dass aber heute ein Bedürfnis nach Zwischenformen zwischen 688 e 689 vorhanden ist, kann nicht in Abrede gestellt werden. Eine Gefährdung der Rechtssicherheit ist aus einer Zulassung der beschränkten persönlichen Haftung nicht zu befürchten, da ja der erforderliche Eintrag ins H. R. Klarheit schafft. Im Grunde handelt es sich auch lediglich um eine Verstärkung des vom Gesetze erlaubten Mindestmasses von Garantie... ».

---

(6) Sammlung eidgenössischer und kantonale Entscheidungen zum O.R. und Z.G.B. vom Rechtsanwalt G. Weiss. III Band. art. 688.

E alcuni anni prima dell'entrata in vigore del nuovo C.O. anche il Tribunale Federale ammetteva esplicitamente la possibilità di una responsabilità limitata dei soci (7).

Accanto alla limitazione della responsabilità, per mitigare gli inconvenienti, coll'andar del tempo sempre maggiori, derivanti dall'insufficienza dei regimi legali di responsabilità, si andò diffondendo, ad imitazione della legge germanica, anche l'assunzione da parte dei soci dell'obbligo di eseguire dei versamenti a copertura delle passività sociali. Per tale obbligo i soci, pur offrendo praticamente ai creditori una garanzia analoga a quella della responsabilità personale, si sottraevano al pericolo di venire direttamente attaccati da quelli, in quanto l'obbligo assunto rappresentava un rapporto interno fra i soci e la società, nel quale i creditori nulla avevano a che vedere (8).

Arriviamo così ai primi anni del dopo guerra, epoca in cui ebbe inizio la revisione di quella parte del C.O. che non era stata toccata dalla revisione compiuta agli inizî di questo secolo.

Nel corso dei lavorio di revisione tre progetti, quello Huber nel 1919, quello Hoffmann nel 1923 e quello conosciuto quale progetto del Consiglio Federale nel 1928, precedettero il testo definitivo del 1936. Già nel progetto Huber possiamo riscontrare, nei riguardi della responsabilità per i debiti della cooperativa, i principî essenziali della nuova legge. Nel primo progetto si constata infatti l'ammissione di parecchi dei sistemi di responsabilità che si erano venuti sviluppando nella pratica, anche se lievemente modificati. Troviamo così che gli statuti possono stabilire, oltre a quella del patrimonio sociale, una responsabilità personale dei soci limitata ad una determinata somma, e che, oltre al versamento delle quote sociali, i soci possono, per disposizione statutaria, essere tenuti ad ulteriori versamenti a copertura delle perdite d'esercizio constatate dal bilancio. Una delle principali innovazioni del progetto

(7) S.T.F. 57. II. 518.
(8) **Bircher:** op. cit. pag. 80.

Huber fu l'invertimento della presunzione legale dell'articolo 689 del vecchio C.O. Il progetto Huber presumeva, infatti, in assenza di disposizioni statutarie, la sola responsabile del patrimonio sociale.

Il primo progetto è quello che ha compiuto il più grande sforzo innovatore. Il progetto Hoffmann non si scostò molto dal suo tracciato e si limitò, per lo più, a svilupparne i principî. Il terzo progetto fu più fecondo. Esso ritornò alla presunzione legale adottata da Huber la quale era stata scartata dal secondo progetto, ed introdusse pure un procedura speciale per la ripartizione delle passività fra i soci nel fallimento di quelle cooperative che avevano un regime di responsabilità diverso da quello presunto dalla legge.

Presentato alle Camere Federali, il progetto del Consiglio Federale, per quanto riguarda la responsabilità dei soci della cooperativa, subì alcune modifiche, dovute per lo più al desiderio di renderne più chiare le norme e quindi più facile l'interpretazione. Inoltre nel corso della discussione furono introdotte alcune nuove disposizioni di notevole importanza: l'articolo sulle limitazioni inammissibili della responsabilità e le deroghe riguardanti le società di mutua assicurazione soggette al beneficio di una concessione.

Dalla discussione in seno alle Camere federali è uscito il testo definitivo dell'attuale, riveduto Codice delle Obbligazioni che, decretato il 18 dicembre 1936, è entrato in vigore il 1° luglio 1937.

PARTE II

LA RESPONSABILITÀ DEI SOCI DELLA COOPERATIVA NEL NUOVO CODICE DELLE OBBLIGAZIONI

I. – INTRODUZIONE.

Il C.O. (1) regola la responsabilità per i debiti della cooperativa nella serie di articoli che va dall'articolo 868 all'articolo 878.

Ad eccezione dell'art. 868, che regola la responsabilità esclusiva del patrimonio sociale, tutti gli altri sono dedicati alla responsabilità dei soci. Siccome, però, questi due tipi di responsabilità sono fra loro intimamente connessi, prenderemo in considerazione anche l'art. 868.

I primi quattro articoli della serie descrivono i differenti regimi di responsabilità: la responsablità esclusiva del capitale, la responsabilità personale dei soci, illinitata e limitata, e l'obbligo di eseguire versamenti suppletivi, illimitato e limitato.

I rimanenti articoli contengono le disposizioni complementari, fra le quali le principali sono quelle riguardanti le limitazioni inammissibili della responsabilità, la modificazione del regime di responsabilità, l'inizio e la fine della stessa, la procedura da seguire nel fallimento della società.

(1) Indichiamo ora con l'abbreviazione CO il codice riveduto e con v. C.O. il vecchio codice.

Nel nostro lavoro seguiremo, in linea generale, i criteri del C.O.: faremo così dapprima intima conoscenza con i differenti regimi di responsabilità, per poi, successivamente, dedicarci alle diverse disposizioni complementari.

II. — LA RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DEL PATRIMONIO SOCIALE.

L'art. 868 C.O. stabilisce che, se gli statuti non dispongono diversamente, soltanto il patrimonio sociale risponde delle obbligazioni della società. Il nuovo codice ha così invertito il vecchio sistema legale di presunzione. In seguito all'ammissione di nuovi regimi di responsabilità, la presunzione legale si è resa completamente indispensabile. Essa serve infatti ad evitare ogni incertezza nel caso in cui lo statuto della società non contenga alcuna disposizione riguardo alla copertura delle obbligazioni sociali.

L'adozione del presente sistema di presunzione è avvenuta in considerazione del fatto che le cooperative senza responsabilità personale dei soci costituiscono oggigiorno la maggioranza, poichè, come ben faceva rimarcare Huber (2) « ...le disposizioni legali applicate a titolo sussidiario devono istituire i principi che possono riguardarsi come conformi in tesi generale alla volontà degli interessati ». Per le cooperative che lo desiderino, esiste ancor sempre la possibilità di statuire la responsabilità dei soci.

A noi sembra che il legislatore abbia fatto ottima cosa adottando il presente sistema di presunzione. Sarebbe stato veramente inutile rimanere, per questioni di principio, abbarbicati ad una tradizione che, smentita dai fatti, aveva perso ogni valore. Esistono inoltre considerazioni di na-

(2) **Huber:** Rapporto sulla revisione dei Titoli XXIV a XXXIII del Codice federale delle Obbl. pag. 159.

tura pratica dalle quali risulta tutto il valore della nuova presunzione. E' indiscutibile che per molte cooperative la responsabilità dei soci, sia essa illimitata o limitata, date le conseguenze benefiche della sua adozione nei riguardi del credito della società, sia molto utile e desiderabile. Essa trascina però con sè molti obblighi che non devono esser assunti troppo leggermente, in quanto possono anche non corrispondere alla capacità economica dei singoli soci. Ora i soci delle cooperative sono, per lo più, gente minuta ed inesperta, la quale, entrando nella società non si rende conto della portata dei rischi, sovente sproporzionati al suo interesse nella società, che la qualità di socio porta con sè. Questa gente inesperta deve quindi assolutamente essere protetta. Protezione tanto più necessaria, in quanto che il nuovo C.O. restringe considerevolmente la possibilità di uscire dalla società o meglio, rende alquanto gravosa l'uscita dalla stessa, rendendo quindi anche più difficile la valutazione dei rischi derivanti dalla responsabilità. Occorre quindi che coloro che vogliono entrare nella società siano consapevoli della gravità del passo che vogliono compiere, affinchè più tardi non abbiano poi a pentirsene amaramente. E ciò è reso possibile colla soluzione del nuovo C.O. secondo la quale la responsabilità dei soci, per essere valida, deve essere stabilita dallo statuto (3) ed espressamente assunta dal nuovo socio nella dichiarazione d'ingresso (4).

Per la presunzione legale dell'art. 868 C.O. è quindi, in assenza di una diversa disposizione dello statuto, unicamente il patrimonio sociale, costituito dalle eventuali quote e dalle riserve, che risponde dei debiti della società. In caso di fallimento i creditori possono, se ricorrono gli estremi dell'art. 917 C.O., intentare azione di risarcimento contro gli amministratori della società: la responsabilità che in questo caso colpisce i soci amministratori è conseguenza del loro comportamento negligente o colposo, e non è affatto in contraddizione coll'art. 868 C.O.

---

(3) C.O. art. 869, 870, 871.
(4) C.O. art. 840.

Se soltanto il patrimonio sociale risponde per i debiti della società, i soci sono, come tali, al riparo da qualsiasi pretesa dei creditori della società, e non sono tenuti che ad adempiere le prestazioni previste dallo statuto sotto forma di quote sociali o di contributi, prestazioni che la società esigerà secondo i suoi bisogni e conformemente alle disposizioni statutarie e legali. Per la loro riscossione l'art. 867 C.O. stabilisce una procedura particolare: l'amministrazione della società deve, mediante lettera raccomandata, espressamente invitare i soci ad adempiere il versamento della somma da loro dovuta entro un congruo termine; se il pagamento non avviene nemmeno entro il termine di un mese decorribile da una seconda diffida, il socio può esser dichiarato decaduto dai suoi diritti come tale, se di questa conseguenza è stato minacciato mediante lettera raccomandata. E questa decadenza avviene, a meno che gli statuti non abbiano disposto diversamente, senza pregiudizio alcuno per gli atti esecutivi che potranno esser promossi contro il socio insolvente onde ottenere l'adempimento delle sue obbligazioni esigibili e di quelle che l'esclusione rende tali. Si tratta, in questo caso, di un rapporto esclusivamente interno fra la società ed il socio. Anche in caso di fallimento della società i crediti di qualsiasi natura che essa può avere verso i suoi membri possono essere fatti valere soltanto dall'amministrazione e, per essa, da quella del fallimento: in nessun caso, quindi, vigente il regime di responsabilità dell'art. 868 C.O., competerà ai creditori della società una pretesa immediata di fronte ai membri della stessa.

Per il fatto che per i debiti della società risponde soltanto il patrimonio sociale, le cooperative con un tal regime di responsabilità acquistano una certa somiglianza colla società anonima. Sotto il vecchio codice, poi, molte cooperative, escludendo la responsabilità dei soci, si avvicinavano talmente alle associazioni di capitali da rendere, se non fosse stato per il nome, difficile ogni distinzone fra di loro. Certe cooperative avevano perfino dei certificati di quota al portatore che, quali carte valori trasmissibili, conferivano al portatore la qualità di socio. In tali

cooperative la particolare posizione del socio in seno alla società, che costituisce una delle caratteristiche essenziali della cooperativa quale associazione di persone in contrapposizione alle associazioni di capitali, era totalmente scomparsa. Ciò che, deformandone lo spirito, non poteva che riescire dannoso al principio cooperativo, distruggendo il favore che esso godeva nel pubblico.

Colla riforma del C.O. si cercò perciò, assieme ad altri, di porre fine a siffatti abusi. Nel caso presente lo scopo fu raggiunto mediante l'articolo 853 C.O. il quale stabilisce, come già chiedeva Bircher (5) nel 1917, che i certificati di quota devono essere emessi al nome del socio e che essi valgono solo come prova della partecipazione quale socio alla società, non potendo costituire titoli di credito.

La modificazione della presunzione legale della responsabilità avrebbe potuto avere conseguenze disastrose per i creditori delle società sottoposte al regime di responsabilità dell'art. 689 del v. C.O., qualora il nuovo sistema di presunzione avesse dovuto essere applicato immediatamente a tutte le cooperative coll'attuazione del nuovo C.O. Si è perciò fatto uso di disposizioni transitorie tendenti a permettere alla nuova legge di armoniosamente subentrare al v. C.O.

Onde evitare ogni possibilità di equivoco in proposito l'art. 7 delle disposizioni finali e transitorie annesse al C.O. stabilisce esplicitamente che le modificazioni che la legge arreca alla responsabilità dei soci delle società cooperative non menomano i diritti dei creditori esistenti al momento della sua attuazione, escludendo quindi per tali rapporti la retroattività della legge stessa.

Lo stesso articolo dispone inoltre che le società coperative i cui soci rispondevano personalmente degli obblighi sociali soltanto in applicazione dell'art. 689 del v. C.O., rimangono, per un periodo di cinque anni decorribile dall'entrata in vigore della legge, sotto le disposizioni

---

(5) **Bircher:** op. cit. pag. 19.

del codice del 1881: le obbligazioni contratte dalla società entro tale periodo godono quindi ancora della garanzia offerta dalla responsabilità dei soci.

Durante il suddetto periodo di 5 anni, l'assemblea generale della società ha la facoltà, anche quando venga raggiunta soltanto la semplice maggioranza assoluta dei voti, di modificare lo statuto escludendo totalmente o parzialmente oppure constatando esplicitamente la responsabilità personale dei soci, e adeguare così il proprio regime di responsabilità alle disposizioni del nuovo codice.

Questa disposizione è stata introdotta per evitare gli inconvenienti che altrimenti sarebbero derivati dall'art. 2 delle stesse disposizioni finali e transitorie il quale prescrive che le Società cooperative « che sono inscritte nel R.C. al momento dell'attuazione della presente legge ma non rispondono alle prescrizioni di questa, devono, entro il termine di 5 anni, porre il loro statuto in consonanza alle nuove disposizioni. Durante questo termine esse sono sottoposte al diritto anteriore, in quanto il loro statuto sia incompatibile con le nuove disposizioni ». Ora poichè in caso di silenzio dello statuto il v. C.O. presumeva la responsabilità personale, si avrebbe avuto, in assenza di una disposizione statutaria contraria al C.O. su questo punto, l'immediata introduzione della sola responsabilità del patrimonio sociale. Ciò che sarebbe stato molto inopportuno per l'andamento della società. Ai soci doveva essere offerta la possibilità di rendersi conto del cambiamento ed assumersi in conoscenza di causa quella responsabilità di cui forse, per non averne mai dovuto subire le conseguenze, ancora non avevano una esatta idea.

Trascorso il periodo di 5 anni, se lo statuto non sarà stato modificato e se non risponderà alle prescrizioni dell'attuale codice, l'ufficiale del Registro di Commercio dichiarerà la società sciolta d'ufficio (6).

---

(6) Art. 2 cap. 3 delle disposizioni finali e transitorie.

III. – LA RESPONSABILITÀ DEI SOCI.

1. In generale.

Coll'espressione « responsabilità dei soci » non si intende indicare soltanto la responsabilità personale dei soci, quale forma di responsabilità diretta di fronte ai creditori della società, bensì anche tutte quelle obbligazioni che incombono al socio, come tale, a garanzia del soddisfacimento dei creditori.

La responsabilità dei soci può manifestarsi in quattro diversi modi. Ad ognuno di essi corrisponde un particolare regime di responsabilità. Fra essi lo statuto ha la possibilità di scegliere quello ritenuto più conveniente.

I quattro regimi di responsabilità sono descritti negli art. 869, 870 e 871 C.O. di cui il primo verte sulla responsabilità personale illimitata, il secondo sulla responsabilità personale limitata ed il terzo sull'obbligo di eseguire versamenti suppletivi, illimitato e limitato.

Per motivi di chiarezza tratteremo separatamente le diverse forme di responsabilità dei soci.

2. La responsabilità personale illimitata.

Secondo l'art. 869 del C.O., lo statuto della società cooperativa può imporre ai singoli soci una responsabilità personale illimitata. Tale facoltà compete agli statuti di tutte le cooperative, eccettuati per esplicita disposizione della legge, quelli delle cooperative di mutua assicurazione al beneficio di una concessione (7).

---

(7) Sottomesse al regime speciale della legge federale del 25 giugno 1885 concernente la sorveglianza di imprese private in materia di assicurazione. In particolare art. 2 cifr. 1 lett. b. Vedi pure l'ordinanza dell'11 settembre 1931 sul medesimo oggetto.

Le società di mutua assicurazione al beneficio di una concessione non possono stabilire una responsabilità personale dei soci. Questa disposizione è stata introdotta allo scopo di evitare

Per essere valida, l'adozione della responsabilità personale deve quindi essere contenuta negli statuti. Colla pubblicazione degli stessi essa è portata a conoscenza dei terzi.

La responsabilità personale illimitata è la forma classica di responsabilità adottata da Schulze-Delitzsch, come già sappiamo, per le prime cooperative. Benchè essa non goda più l'ampio favore di un tempo, rimane pur tuttavia indispensabile per certe società. Nel C.O. essa non è però entrata nella sua forma primitiva.

La responsabilità personale dei soci dell'art. 869 C.O. è una responsabilità sussidiaria, solidale, illimitata e, praticamente, indiretta.

E' **sussidiaria** in quanto i soci rispondono soltanto in seconda linea, dopo il patrimonio sociale. Essi sono tenuti a soddisfare i creditori della società solo per l'ammontare rimasto scoperto nel fallimento della società. Fino al fallimento, quindi, nessuno può far valere i diritti derivanti dalla responsabilità del socio. Ciò non deve però indurre a credere che la responsabilità nasca dal fallimento della società: essa esiste sin dal momento in cui il socio entra nella società. Solo il fallimento pone però in atto la possibilità di pretendere l'adempimento degli obblighi ad essa inerenti (8). Per tale motivo e per il fatto che le obbligazioni derivanti dalla responsabilità personale non sono, per loro natura, determinabili in precedenza la società non può, nel fallimento del socio, pretendere garanzie per l'adempimento delle obbligazioni che potrebbero in avvenire incombergli in adempimento dell'assunta responsabilità personale.

La sussidiarietà della responsabilità personale è una protezione concessa dalla legge ai soci, economicamente più deboli della società.

La responsabilità personale è **illimitata** nel senso che i soci rispon-

---

gli inconvenienti che potrebbero sorgere dal fatto che i soci avrebbero forse dovuto, in seguito alla responsabilità personale restituire quanto avrebbero ricevuto come creditori nel fallimento della società. Questa motivazione non è però a nostro avviso molto convincente poichè anche in altre cooperative potrebbe verificarsi un caso analogo, sebbene non così frequentemente e nella misura possibile nelle società di assicurazione.

(8) **Parisius** und **Crueger:** Kommentar zum Reichsgesetz betreffend Erwerbs und Wirtschaftsgenossenschaften.

dono con il loro intero patrimonio del completo soddisfacimento dei creditori sociali.

E' **solidale** in quanto i soci rispondono individualmente per l'intero soddisfacimento dei creditori: le somme dovute da soci insolvibili vengono ripartite fra quelli solvibili. E' quindi possibile che, essendo insolvibili tutti i soci tranne uno, questi debba da solo far fronte agli impegni che il patrimonio sociale non è riuscito a soddisfare.

Ed infine è **indiretta** (s'intende: indiretta nei confronti dei creditori) perchè coll'introduzione di una procedura speciale da seguire nel fallimento della società è praticamente tolta ai creditori la possibilità di direttamente rivolgersi ai soci per ottenere soddisfazione; sino alla chiusura del fallimento, infatti, soltanto l'amministrazione dello stesso è autorizzata ad esercitare i diritti derivanti dalla responsabilità personale dei soci (9). E' ovvio che, una volta chiuso il fallimento, non converrà sempre ai creditori rimasti insoddisfatti affrontare le spese di un'azione contro i singoli soci, che con molta probablità risulterebbe infruttuosa.

Della natura giuridica della responsabilità personale dei soci si sono già occupati moltissimi autori, senza peraltro giungere a risultati completamente soddisfacenti (10). La presenza contemporanea di caratteristiche appartenenti ad istituti giuridici differenti le assegna una fisionomia propria e non le permette di venir assegnata con sicurezza ad uno di loro. Ci sembra perciò di poterci associare a Bircher (11) dicendo: non è possibile dare una definizione giuridica esatta della responsabilità personale dei soci della società cooperativa assegnandola ad uno degli abituali concetti giuridici; non rimane quindi che considerarla come una manife-

---

(9) Art. 873 e 869. C.O.

(10) **Gierke:** Rechtsgeschichte der deutschen Genossenschaft pag. 1108.
Parisius: op. cit. Introduzione.
Sicherer: Kommentar zum D.G.G. pag. 229 e seg
Kirchhofer: op. cit. pag. 36 ss.
Blattner: op. cit. pag. 146 ss.
Waldecker: Die eingetragene Genossenschaft. pag. 140.

(11) **Bircher:** op. cit. pag. 25.

stazione a sè stante ed inserirla come tale nella serie dei concetti giuridici.

3. **La responsabilità personale limitata.**

Anch'essa, per essere valida, deve essere espressamente stabilita dallo statuto e non è ammessa per le cooperative di mutua assicurazione al beneficio di una concessione.

Per essa i soci, oltre ad essere tenuti al pagamento degli eventuali contributi e delle eventuali quote sociali, rispondono personalmente per i debiti sociali ma soltanto sino a concorrenza di una somma determinata, il cui ammontare ed i cui criterî di calcolo vengono stabiliti dallo statuto.

Analogamente alla responsabilità personale illimitata, quella limitata è sussidiaria ed indiretta.Non commentiamo queste sue caratteristiche, ma rimandiamo il lettore a quanto scritto in proposito trattando la reponsabilità personale illimitata.

La responsabilità personale limitata non viene dalla legge esplicitamente definita solidale entro l'ammontare della limitazione. Come si deve interpretare questo silenzio della legge? Se ci basiamo unicamente sul testo dell'art. 870 C.O. dobbiamo concludere che il legislatore, non definendola tale, ha voluto creare una responsabilità non solidale. D'altra parte, se consideriamo l'art. 873 C.O., vediamo che esso quando ordina che l'amministrazione del fallimento deve ripartire le quote dei soci insolvibili fra gli altri soci, non fa nessuna distinzione tra responsabilità limitata ed illimitata, ma parla di « cooperative i cui membri rispondono personalmente degli obblighi societari... »: da cui si potrebbe dedurre la natura solidale anche della responsabilità personale limitata. Vediamo quindi che anche servendosi unicamente del testo della legge si può giungere a due soluzioni opposte. E allora? La chiave per risolvere il problema è stata creata dal relatore della Commissione del Consiglio degli

Stati (12), il quale ha dichiarato che la responsabilità personale limitata non è necessariamente solidale ma può però essere dichiarata tale dallo statuto. E questa è, secondo noi, anche la migliore soluzione. Una modifica del testo della legge in questo senso, sarebbe stata opportuna. Fortunatamente la prevista ordinanza del Tribunale Federale è venuta a togliere ogni ancor possibile dubbio in proposito (13). Nell'art. 17 della stessa si legge infatti: « ...se la loro responsabilità personale o il loro obbligo di eseguire versamenti suppletivi, pur essendo limitati ad un determinato importo o proporzionati alle quote sociali, hanno a tenore degli statuti carattere solidale... ».

Concludendo quindi: la responsabilità personale limitata è naturalmente non solidale ma gli statuti le possono attribuire anche una funzione di solidarietà. Nel primo caso ci si trova in presenza di una nuova limitazione che sarà però variabile a seconda del numero dei soci. Ad essa non sarà poi applicabile il secondo capoverso dell'articolo 873 C.O. Naturalmente la garanzia offerta da una responsabilità non solidale, può ridursi a piccole cifre se il numero dei soci è grande ed è vantaggiosa per questi ultimi. Tale responsabilità però ai terzi creditori presenta notevoli difficoltà se vogliono determinare in precedenza la garanzia che essa può offrire.

Se esistono quote sociali, l'ammontare della responsabilità di ogni socio deve essere determinato proporzionalmente alle quote da lui detenute; e ciò è giusto, poichè la responsabilità del singolo socio deve essere adeguata alle di lui possibilità. Agli statuti è concessa la facoltà di stabilire la percentuale che servirà di base nel calcolo dell'ammontare per il quale il socio risponde. Invece di ciò gli statuti possono anche stabilire la somma globale della responsabilità di tutti i soci, dalla quale verrà poi calcolata, in base all'ammontare delle quote da essi detenuti, se vi

(12) Amtliches stenographisches Bulletin der Bundesversammlung. Ständerat. 1932. Sommersession. pag. 222.

(13) Ordinanza del Tribunale Federale sul fallimento della Società cooperativa, del 20 dicembre 1937.

sono delle quote, oppure in base al criterio delle parti uguali, la parte di responsabilità di ogni socio. In ogni caso si dovrà aver cura di stabilire criterî semplici, chiari ed uguali nei confronti di tutti i soci.

A differenza della legge tedesca (14), il nostro codice non stabilisce nessun limite minimo. Ammessa l'esclusione di qualsiasi responsabilità dei soci, sarebbe perfettamente inutile imporre un minimo nella limitazione della stessa. In pratica nessuna società limiterà la responsabilità dei proprî soci ad una somma eccessivamente bassa. La responsabilità dei soci è generalmente introdotta per aumentare il credito della società. Se quindi una società istituisce la responsabilità limitata dei soci, lo farà tenendo conto delle ripercussioni che questa può avere sul proprio credito, fissando cioè la responsabilità in una determinata somma piuttosto che in un'altra, a seconda dei suoi bisogni. Riassumendo: la pratica determinerà automaticamente l'ammontare della limitazione a seconda dei bisogni della società. Se poi una cooperativa volesse stabilire una responsabilità inadeguatamente bassa, ciò interesserebbe lei sola, essendo i terzi sufficientemente protetti dalle pubblicazioni ordinate dalla legge. E se, infine, una società volesse servirsi delle parole « responsabilità personale » come di uno specchietto per allodole, senza che dietro ad esse ci sia veramente qualche cosa di consistente, i terzi non tarderebbero ad accorgersene.

La variabilità del numero dei soci, propria della cooperativa, influisce notevolmente sulla limitazione modificandone, ora nei riguardi dei soci, ora in quelli dei creditori, la portata. Così, ad esempio, se la responsabilità è stata limitata ad una somma globale x è ovvio che l'entrata di nuovi soci nella cooperativa determinerà una favorevole diminuzione della quota parte di responsabilità spettante ad ogni socio, mentre l'uscita di alcuni di essi sarà cagione di aumento delle quote degli altri. In ambedue

---

(14) L'art. 131 della D.G.G. stabilisce che l'ammontare della responsabilità limitata dei soci non può in nessun caso essere inferiore all'importo di una quota sociale. Tale somma, beninteso, esiste accanto alla quota sociale la quale non può venir considerata come una responsabilità.

i casi i creditori si troveranno garantiti dalla stessa somma x rimasta invariata. Poniamo ora il caso opposto: lo statuto stabilisce che ogni socio risponde personalmente dei debiti sociali sino a concorrenza della somma y. Aumentando il numero dei soci aumenta automaticamente anche l'ammontare complessivo che garantisce i debiti sociali. Il fenomeno inverso si verifica con la diminuzione del numero dei soci. La responsabilità globale è in questo caso sottoposta a grosse oscillazioni, e rende così difficile ai terzi la valutazione dei rischi che possono incontrare entrando in rapporto con la società.

4. **L'obbligo di eseguire versamenti suppletivi (illimitato e limitato).**

L'art. 871 C.O. stabilisce che lo statuto, anzichè rendere responsabili personalmente i soci, o pur rendendoli responsabili, può obbligarli ad eseguire versamenti suppletivi.

L'obbligo di eseguire versamenti suppletivi, che può essere anch'esso limitato od illimitato, si distingue dalla responsabilità personale soprattutto per ciò che esso costituisce unicamente un rapporto interno fra la società ed i soci. Dall'impegno assunto dai soci non deriva ai creditori nessun diritto su di essi, e ciò costituisce la caratteristica essenziale di questa forma di responsabilità. E' appunto per questa sua caratteristica che essa fu adottata in un'epoca in cui il desiderio dei soci di difendersi dagli assalti violenti dei creditori e la necessità di ottenere credito urtavano contro una legge che non offriva loro alcuna soluzione. Ma la funzione, diremo così, protettiva dei versamenti suppletivi a favore dei soci, oggigiorno che l'introduzione della procedura da seguirsi nel fallimento della società ha reso la responsabilità personale praticamente indiretta nei confronti dei creditori, è superata da quella utilissima di evitare, nei limiti del possibile, il fallimento della società. I versamenti suppletivi, infatti, non possono essere arbitrariamente ordinati dall'amministrazione, ma devono essere adoperati solo per colmare perdite accertate

dal bilancio. Quando poi accanto all'obbligo di eseguire versamenti suppletivi, esista anche la responsabilità personale dei soci, circostanza possibile secondo l'art. 871 C.O., si può dire che l'unica funzione dei versamenti suppletivi, essendo la funzione di garanzia a favore dei creditori già egregiamente svolta dalla responsabilità personale, sia quella di impedire, nei limiti del possibile, il prolungarsi di una situazione passiva della società, preludio al fallimento.

Oltre che dalla responsabilità personale dei soci, l'obbligo di eseguire versamenti suppletivi deve esser tenuto distinto da quello di pagare contributi o di fornire altre prestazioni: non bisogna infatti lasciarsi trarre in inganno dal fatto che anche questi obblighi sono rapporti interni tra la società ed i suoi soci. Mentre l'obbligo di eseguire versamenti suppletivi diventa attivo solo in determinate circostanze e soggiace a regole proprie, ben definite, quello di pagare contributi o di fornire altre prestazioni può venir liberamente regolato dagli statuti della società a seconda dei bisogni di quest'ultima.

Anche l'obbligo di eseguire versamenti suppletivi non è definito dalla legge solidale. A questo proposito già Gysin (15) scriveva che la solidarietà, contrariamente a quanto talvolta si crede, non soltanto è conciliabile con la natura dei versamenti suppletivi, ma ne costituisce il fondamento come per la responsabilità personale. I revisori del C.O. hanno però ritenuto, come nel caso della responsabilità limitata, che l'obbligo di eseguire versamenti suppletivi non deve essere necessariamente solidale ma che può essere dichiarato tale dagli statuti (16). Naturalmente nell'obbligo limitato la solidarietà avrà effetto soltanto entro i limiti fissati dallo statuto.

Abbiamo visto che l'obbligo di eseguire versamenti suppletivi può essere illimitato o limitato. Nel primo caso l'amministrazione può liberamente ordinare i versamenti ogni qual volta esistano le condizioni pre-

(15) **Gysin:** Ergebnisse und Erfordernisse der Revision des Genossenschaftsrechts. Pag. 77.
(16) Ordinanza Tribunale Federale del 20-12-37, art. 17.

viste dalla legge. Nel secondo soltanto sino al raggiungimento dell'ammontare massimo fissato dalla limitazione. Come è stabilita quest'ultima? Lo statuto può fissare una somma determinata uguale per tutti i soci oppure proporzionata ai contributi ed alle quote sociali. Il criterio adottato deve però essere uguale per tutti i soci. Agli statuti viene pure lasciata la scelta del criterio da seguire, di volta in volta, nel calcolo del versamento suppletivo del singolo socio. Certamente la libertà di scelta non è illimitata in quanto il criterio adottato non deve condurre a ripartizioni poco eque ed in contrasto con lo spirito della legge. Per il caso in cui lo statuto non contenga nessuna disposizione in merito, la legge prescrive che i soci devono contribuire al versamento suppletivo in proporzione dell'ammontare delle quote sociali o, in mancanza di queste, per capi (17).

I versamenti suppletivi devono essere ordinati dall'amministrazione del fallimento seguendo la procedura, a noi nota, prescritta per la riscossione dei contributi sociali. Il rifiuto di effettuare il versamento può trascinare seco la decadenza dai diritti del socio. Le somme riscosse, lo sappiamo, possono essere soltanto adoperate per colmare le perdite constatate per bilancio. Se entro tre mesi dal momento in cui il bilancio ha rivelato la situazione passiva della società, il deficit non è stato coperto dai versamenti suppletivi dei soci, l'amministrazone deve darne comunicazione al giudice il quale, ove non esistano le ragioni per un differimento, pronuncerà il fallimento della società. Dichiarato il fallimento il diritto di ordinare versamenti suppletivi passa all'amministrazione dello stesso che potrà esercitarlo indipendentemente dal fatto che esso sia già stato esercitato senza successo dall'amministrazione della società. A meno che, essendo l'obbligo limitato, sia già stato in precedenza raggiunto l'ammontare massimo. Con la dichiarazione del fallimento, scompare la funzione preventiva dei versamenti suppletivi, e poichè essi pos-

---

(17) C.O. art. 871.

sono, come abbiamo visto, essere ancora ordinati dalla amministrazione del fallimento, rimane loro soltanto la funzione di copertura dei debiti sociali: funzione che li rende analoghi, quanto agli effetti, alla responsabilità personale. Praticamente quindi, nel fallimento, l'obbligo illimitato di eseguire versamenti suppletivi equivale alla responsabilità personale illimitata: ambedue compiono la stessa funzione. Soltanto nel fallimento, però, perchè una volta esso chiuso, l'obbligo di eseguire versamenti suppletivi, che è un rapporto interno fra la società ed i soci e che quindi può esistere solo accanto ad essa, scompare, mentre gli obblighi derivanti dalla responsabilità personale, lo vedremo, non si estinguono che in una epoca posteriore.

IV. — LE NORME DELL'ARTICOLO 872 C.O. SULLE LIMITAZIONI INAMMISSIBILI DELLA RESPONSABILITÀ.

Numerosi sono i modi in cui si può limitare la responsabilità: non tutti sono però ammessi dalla legge. Questa dispone infatti (18) che non sono valide le disposizioni statutarie limitanti la responsabilità ad un periodo determinato od a speciali obblighi o che la restringono a talune categorie di soci.

Una disposizione statutaria che violasse le norme dell'art. 872 C.O. sarebbe nulla per forza di legge, già dall'inizio. Tale nullità si estenderebbe però soltanto alla limitazione lasciando sussistere per intero la responsabilità dei soci.

La ragione di queste disposizioni va ricercata negli inconvenienti derivanti dalla sconfinata libertà di limitazione che si era affermata sotto il vecchio C.O. Una volta, infatti, superati gli argini degli art. 688 e 689 del v. C.O., e ammessa la possibilità di istituire una responsabilità dei soci

(18) Art. 872 C.O.

per i debiti sociali, diversa da quella dell'art. 688 v. C.O., i fondatori delle cooperative non si erano accontentati della soluzione offerta dalla semplice limitazione della responsabilità ad una somma determinata, ma avevano sbizzarrita la loro fantasia, creando una infinità di limitazioni della responsabilità le quali, sovente, nulla avevano di comune col primitivo concetto di responsabilità limitata. Poichè la responsabilità personale dei soci era una responsabilità assai complessa che spiegava la sua efficacia in direzioni diverse (19), bastava impedirle di agire in una di queste direzioni per ottenere una limitazione della responsabilità.

Si ebbero così, ad esempio, cooperative nelle quali la responsabilità era limitata a determinati soci o vincolata a determinate somme, o a particolari obbligazioni della società, o ad uno specifico periodo di tempo. Tale sfrenata libertà nella limitazione della responsabilità non era però opportuna. Così già nel 1919, Bircher (20) scriveva che la limitazione della responsabilità a taluni soci soltanto, benchè ammessa dalla pratica, avrebbe dovuto essere esclusa in una futura legge, poichè la distinzione fra soci responsabili e soci non responsabili era contraria alla natura della cooperativa, basata sul principio dell'eguaglianza di tutti i soci. Secondo Bircher, poi, non solo considerazioni di principio, bensì anche considerazioni pratico-economiche conducevano alla condanna di una simile limitazione della responsabilità. Per essa era infatti possibile rendere responsabili degli impegni della società, teste di legno senza un soldo, conferendo loro per tale scopo la qualità di socio, mentre i soci solvibili rimanevano al riparo di ogni rischio e si godevano i vantaggi che derivavano alla società dalla responsabilità degli altri soci. Gli altri tipi di limitazione sviluppati dalla pratica, Bircher li riteneva ammissibili, se regolati in modo tale da assicurare la completa garanzia degli in-

(19) Essa era infatti una responsabilità solidale, sussidiaria, illimitata, di tutti i soci, indipendente dalla natura delle obbligazioni che garantiva e valida per tutto il tempo di appartenenza alla società più un ulteriore periodo di tempo, più o meno esteso a seconda delle circostanze e decorribile dal momento della perdita della qualità di socio.

(20) **Bircher:** op. cit. pag. 44 ss.

teressi dei terzi: garanzia raggiungibile con la adeguata pubblicazione della limitazione stabilita dagli statuti.

Più severo di Bircher si dimostrò alcuni lustri più tardi Gysin, chiedendo che venisse stabilita l'inammissibilità non solo della limitazione della responsabilità a determinati gruppi di soci, ma anche di altri tipi di limitazione. Nel 1931 egli scriveva infatti (21): « ...die Konsequenz eines Gesetzes das gänzlich haftungsfreie Genossenschaften nicht nur gestattet, sondern präsumiert, geht nun, meines Ermessens, dahin, weitestgehende Freiheit in den Beschränkungsmodalitäten einzuräumen. Denn die Publizität dieser statutarischen Bestimmungen ist durch Artikel 825 gesichert. Das Gesetz hat daher an einengenden Vorschriften hier nur soweit ein Interesse, als Haftungsbeschränkungen vorkommen, die zu besonderer Unklarheit und Unübersichtlichkeit der Verhältnissen führen... ». Egli proponeva quindi di escludere espressamente la possibilità di limitare la responsabilità a taluni soci soltanto, ad un determinato periodo di tempo, ed a speciali obblighi della società.

Malgrado queste tendenze, ancora pochi anni prima della revisione il Tribunale Federale medesimo ammetteva la responsabilità limitata a favore di una sola persona che aveva concesso un mutuo alla società (22).

La Commissione del Consiglio Nazionale (23), però, trovando opportuna la proposta di Gysin, fece introdurre nel progetto di legge l'articolo 859 bis al quale oggigiorno corrisponde l'art. 871. Mentre però Gysin aveva proposto la nullità delle limitazioni in questione tanto nei riguardi della responsabilità personale quanto in quelli dell'obbligo di eseguire versamenti suppletivi (24), il Consiglio Nazionale la volle limitare alla responsabilità personale soltanto: « ...Mit Mehrheit hat indessen die Kommission die Unzulässigkeit der genannten Beschränkungen nur für

(21) **Gysin:** op. cit. pag. 87.
(22) S.T.F. 57. II. 518.
(23) Bulletin sténographique officiel de l'Assemblée Féderale. Conseil National. 1934 Session de novembre, pag. 763.
(24) **Gysin:** op. cit. pag. 87.

die persönliche Haftung des Genossenschafters ausgesprochen » (25). Ciononostante, oggigiorno, l'art. 872 C.O., viene ritenuto efficace tanto nei confronti della responsabilità personale, quanto in quelli dell'obbligo di eseguire versamenti suppletivi. Guhl scrive a questo proposito (26): « ...auch sollen die Nachschüsse nur zur Deckung von Bilanzverlusten dienen und dürfen auch nicht etwa bloss einzelnen Gruppen von Genossen auferlegt oder zu gunsten einzelner Verbindlichkeiten oder einzelner Gläubiger bestimmt werden ». Se infatti i motivi che hanno indotto il legislatore ad escludere le limitazioni in questione sono, come a noi sembra, veramente solidi e ragionevoli, essi devono poter affermarsi per la loro stessa natura, indipendentemente, cioè, dal modo in cui si manifesta la responsabilità.

Ma anche prescindendo da simili considerazioni di principio, la doppia efficacia viene conferita all'art. 872 C.O. dal modo in cui esso è concepito e dalla posizione che esso occupa nella serie di articoli sulla responsabilità. Anzitutto, l'art. 872 C.O. parla soltanto di « responsabilità » la quale, come si arguisce dai titoli marginali degli articoli 868 e 869 C.O., comprende tanto la responsabilità personale quanto l'obbligo di eseguire versamenti suppletivi. Inoltre nella legge si parla unicamente di « responsabilità » invece che di « responsabilità personale », quando, per il fatto che la rispettiva disposizione si riferisce espressamente anche all'obbligo di eseguire versamenti suppletivi (27), non possono sorgere dubbî sulla sua interpretazione. Infine le disposizioni sulle limitazioni inammissibili invece di trovarsi nello stesso art. 870 C.O. che regola la responsabilità personale limitata dei soci, come vorrebbe la logica se a questa solo esse potessero venir applicate, si trovano in un articolo a sè stante che viene immediatamente dopo quello che regola i versamenti suppletivi.

---

(25) Bulletin. op. cit. pag. 763.
(26) **Guhl**: Das neue Aktiengesellschafts und Genossenschaftsrecht der Schweiz, pag. 111.
(27) C.O. art. 873, 874, 876, 877.

V. – MODIFICA DEL REGIME DI RESPONSABILITÀ.

1. In generale.

Può darsi che a seguito di mutamenti intervenuti nelle condizioni originali o per altri motivi, la società trovi conveniente oppure debba modificare il proprio regime di responsabilità.

Non contenendo il vecchio C.O. alcuna regola al riguardo, erano sorte varie teorie sulla procedura da seguire in tale occasione. Qualche autore (28) considerando le cooperative a responsabilità personale dei soci e quelle con la sola responsabilità del patrimonio sociale come due tipi distinti di società, riteneva che l'abolizione e l'introduzione della responsabilità non erano possibili che mediante lo scioglimento della società e la successiva fondazione di una nuova cooperativa avente il regime desiderato. Altri autori, invece, (29) ritenevano che per l'introduzione della responsabilità era sufficiente il consenso di tutti i soci e che la sua esclusione poteva avvenire anche senza scioglimento purchè fosse assicurato il consenso di tutti i creditori sociali.

A chiarire le idee, rese anche più confuse dal moltiplicarsi dei modi in cui si manifestava la responsabilità, pensarono i revisori del C.O. introducendo apposite disposizioni per il caso in cui la società avesse voluto modificare il proprio regime di responsabilità. Queste sono riunite in un unico articolo (30) nel quale esse formano tre gruppi ben distinti l'uno dall'altro. Nel primo gruppo troviamo le disposizioni riguardanti la riduzione del capitale sociale; nel secondo quelle per le modificazioni che diminuiscono la responsabilità o l'obbligo di eseguire versamenti suppletivi; nel terzo quelle che regolano le modificazioni che introducono od

(28) **Bircher:** op. cit. pag. 28.
(29) **Bachmann:** nota 4 art. 689.
(30) C.O. art. 874.

estendono la responsabilità dei soci od il loro obbligo di eseguire versamenti suppletivi.

A questi gruppi è però comune la disposizione del primo capoverso dell'art. 874 C.O. Per essa la società può modificare la responsabilità personale dei soci o il loro obbligo di eseguire versamenti suppletivi e ridurre o sopprimere i certificati di quota, soltanto mediante una revisione del proprio statuto, deliberata dalla assemblea generale dei soci. Ora, mentre per le comuni deliberazioni dell'assemblea generale dei soci è sufficiente una maggioranza assoluta dei voti emessi, per la modifica dello statuto, per espressa disposizione dell'art. 888 C.O., è necessario che la maggioranza favorevole sia costituita dai tre quarti dei voti emessi: a meno chè gli statuti non abbiano stabilito per siffatta deliberazione requisiti ancor più rigorosi. Troppo gravi possono essere le conseguenze di una modifica dello statuto per abbandonarla all'arbitrio di una maggioranza facilmente raggiungibile.

2. **Riduzione e soppressione dei certificati di quota.**

Il complesso delle quote sociali, che non devono necessariamente esistere in ogni società, costituisce il capitale sociale il quale, a sua volta, fa parte del patrimonio della società. Questo risponde in ogni caso in via principale e, se lo statuto non dispone altrimenti, da solo, delle obbligazioni della società. Riducendo quindi o sopprimendo il capitale sociale, si riduce indirettamente anche il complesso patrimoniale che garantisce i debiti sociali. La riduzione delle quote sociali e la loro soppressione sono quindi operazioni che non riguardano unicamente la società ma che toccano anche la sfera di interessi di coloro che con essa hanno rapporti di credito. E' quindi logico che il legislatore non abbia voluto abbandonare completamente tali delicate operazioni, di cui valutava i possibili effetti, al libero arbitrio della società, la quale, naturalmente, tenderebbe più a curare i proprî interessi e quelli dei suoi mem-

bri che non a difendere quelli altrui. Egli ha così stabilito (31) che per la riduzione o la soppressione delle quote sociali della cooperativa si deve seguire la procedura stabilita per la riduzione del capitale sociale della società anonima: procedura che offre le maggiori garanzie per la tutela degli interessi dei terzi creditori della società. L'intenzione del legislatore di proteggere i creditori si manifesta con quattro differenti disposizioni.

Anzitutto l'assemblea generale della società può deliberare la riduzione o la soppressione delle quote sociali, soltanto dopo aver constatato che i debiti della società rimarranno, malgrado le modifiche apportate, interamente coperti (32).

Secondariamente la legge stabilisce che tale accertamento deve essere compiuto da un apposito sindacato di revisione o da una società fiduciaria, riconosciuti dal Consiglio Federale quali uffici di revisione (33). Viene in tal modo assicurata una obbiettiva valutazione delle varie poste.

In terzo luogo è imposta una triplice, consecutiva pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio della deliberazione in questione, informando i creditori della società che nei 2 mesi successivi alla terza pubblicazione essi potranno produrre i loro crediti esigendone, se sono già scaduti, il soddisfacimento, altrimenti adeguata garanzia (34).

Infine la riduzione o la soppressione può essere attuata soltanto dopo trascorsi i due mesi, e quando siano stati soddisfatti o garantiti tutti i creditori sociali. L'iscrizione non può avvenire che dopo aver fatto constatare per atto pubblico che le disposizioni previste dalla legge per simili operazioni sono state osservate (35).

La riduzione del capitale sociale o la sua soppressione rappresentano quindi per i creditori esistenti all'epoca dell'operazione un enorme van-

(31) C.O. art. 874, II.
(32) C.O. art. 732, II.
(33) C.O. 732, II.
(34) C.O. 733.
(35) C.O. 734.

taggio. A questo loro vantaggio corrisponde però una riduzione della garanzia che la società potrà offrire ai creditori futuri.

3. Riduzione della responsabilità personale dei soci e dell'obbligo di eseguire versamenti suppletivi.

A differenza della legge germanica e di quella austriaca, che per la riduzione della responsabilità hanno istituito una procedura assai complicata che prevede, fra altro, anche il soddisfacimento dei creditori sociali, la legge svizzera stabilisce una procedura assai semplice, limitandosi alle disposizioni (36) che sono necessarie per conformare l'operazione allo spirito delle norme che abbiamo commentate nelle precedenti parti del nostro lavoro.

Come già sappiamo, la riduzione della responsabilità personale o dell'obbligo di eseguire versamenti suppletivi può avvenire soltanto mediante una modifica degli statuti decisa dall'assemblea generale. Naturalmente i risultati della modifica degli statuti devono venir iscritti nel registro di commercio.

Ai soci, la riduzione della responsabilità (responsabilità personale e obbligo di eseguire versamenti suppletivi) non reca che vantaggi (naturalmente, nel deciderla, l'assemblea generale deve tener conto delle ripercussioni che essa può avere sul credito della società). Un intervento del legislatore per tutelare gli interessi dei soci non risulta quindi necessario, mentre è invece necessario a favore dei terzi creditori della società.

Ad evitare che la possibilità di ridurre la responsabilità mediante una loro disposizione unilaterale, induca i soci a servirsene per sottrarsi in misura più o meno ampia all'obbligo di soddisfare quelle persone che, basandosi sulla garanzia offerta dalla responsabilità dei soci, abbiamo

---

(36) C.O. art. 874, I, II.

concesso crediti alla società, l'art. 874 C.O. stabilisce che le modificazioni che diminuscono la responsabilità personale dei soci od il loro obbligo di eseguire versamenti suppletivi, non toccano i debiti nati prima della iscrizione della revisione degli statuti. La riduzione della responsabilità spiega cioè i suoi effetti soltanto dal momento n cui viene offerta agli interessati la possibilità di prenderne conoscenza. Per i debiti contratti anteriormente alla iscrizione i soci rispondono ancor sempre nella misura primitiva. A partire dall'iscrizione, quindi, esistono due categorie di creditori, per ognuna delle quali la responsabilità personale dei soci o l'obbligo di eseguire versamenti suppletivi ha una differente portata. Ciò che non si poteva evitare.

Della avvenuta riduzione della responsabilità si deve tener calcolo nella determinazione delle somme dovute dai soci a dipendenza della loro responsabilità personale o dell'obbligo da loro assunto, di eseguire versamenti suppletivi (37).

Nel terzo capoverso dell'art. 974 C.O. è soltanto questione di « una modificazione che diminuisca » la responsabilità. Ha forse il legislatore voluto con ciò implicitamente escludere la possibilità di abolire totalmente la responsabilità personale dei soci od il loro obbligo di eseguire versamenti suppletivi? Il confronto del terzo capoverso con il quarto in cui è questione di una « modificazione dello statuto che introduce o estende » la responsabilità, sembra confermare tale supposizione. Per quale altro motivo, infatti, se non per questo il legislatore sarebbe stato in una disposizione più esplicito che nell'altra? Dato però che, per la mancanza di un minimo legale stabilito per la limitazione della responsabilità, sarebbe possibile alla società raggiungere praticamente lo stesso risultato che potrebbe venir ottenuto con una esclusione totale della responsabilità, riducendo quest'ultima ad un franco, ci sembra inutile interpretare tale disposizione troppo restrittivamente. E ciò anche per il

(37) O.T.F. 20 dicembre 1937, art. 9.

fatto che ad una responsabilità limitata a soli pochi franchi, nell'interesse dell'equità e di una maggiore chiarezza della situazione, è indubbiamente preferibile la esclusione totale della responsabilità dei soci.

4. Aumento ed introduzione della responsabilità personale o dell'obbligo di eseguire versamenti suppletivi.

L'introduzione e l'aumento della responsabilità personale o dell'obbligo di eseguire versamenti suppletivi costituiscono per i soci, se pure in misura diversa, un aggravamento in potenza della loro situazione finanziaria. Ora può darsi che certe persone entrino in una società cooperativa perchè trovano conveniente e di loro gradimento la particolare situazione che in essa godono i soci e che quindi, una volta entrate a far parte della società, non si sentano in grado di assumersi il rischio derivante dall'introduzione della responsabilità o, se essa già esiste, da un suo aumento. D'altra parte la società si può trovare, come abbiamo detto, nella necessità di dover modificare il proprio regime di responsabilità. Ci si trova allora in presenza di due opposti gruppi di interessi; quello della società e quello di alcuni suoi soci, ambedue meritevoli di considerazione. Al legislatore quindi il compito di regolare l'operazione tutelando opportunamente i varî interessi.

Già nel progetto Huber (38) si aveva cercato di risolvere il problema stabilendo che per decidere l'introduzione o l'aumento della responsabilità, non era più sufficiente la maggioranza qualificata di tre quarti dei voti emessi, prescritta per le modifiche dello statuto, ma che occorreva invece l'unanimità dei soci. Con questa norma, diretta manifestamente a proteggere i soci da un'imposizione di nuovi aggravi, si giungeva però a peccare per eccesso di zelo, ciò che, fortunatamente, fu notato assai presto. Il requisito dell'unanimità, avrebbe, nella maggioranza dei casi,

(38) Art. 824.

reso impossibile l'introduzione o l'aumento della responsabilità: l'unanimità, generalmente già difficilmente raggiungibile nelle decisioni di poco conto, non sarebbe certamente stata mai raggiunta in una decisione così importante. Il secondo progetto si limitò perciò (39) a prescrivere una maggioranza qualificata di tre quarti di tutti i soci (e non dei voti emessi) concedendo però ai soci della minoranza un diritto di recesso dalla società, onde sottrarsi alle conseguenze della decisione presa dall'assemblea generale. Con lievi modifiche la soluzione del secondo progetto è passata nel codice attuale.

Nella nuova legge le disposizioni sulla introduzione e sull'aumento della responsabilità dell'art. 874 C.O. sono completate dall'art. 889 C.O. il quale fa parte della serie di disposizioni dedicate all'assemblea generale dei soci.

Per le modifiche dello statuto che introducono od aumentano la responsabilità occorre dunque il consenso dei tre quarti di tutti i soci. Maggioranza qualificata abbastanza difficile da raggiungere e che serve quindi ad evitare un'avventata decisione dei soci. L'aumento e l'introduzione della responsabilità giovano a tutti i creditori dal momento della loro iscrizione nel registro di commercio. Essi, cioè, valgono tanto a favore dei creditori futuri, quanto dei creditori già esistenti. Questi vedono così, improvvisamente, consolidata la loro posizione da una nuova, rispettivamente da una più estesa garanzia. E' stato il desiderio di una maggiore chiarezza nei rapporti di responsabilità, più che motivi di equità (dato che questa non sarebbe stata ferita da una eventuale distinzione fra vecchi e nuovi creditori) che ha indotto il legislatore a formulare la norma suddetta. Gysin (40), la considera anzi, e con ragione, come un'applicazione speciale del principio enunciato in modo generale dall'art. 872 C.O. Nel caso presente è stato possibile estendere anche ai soci già esistenti il beneficio rappresentato dall'introduzione o dall'au-

(39) Art. 869, II.
(40) **Gysin:** op. cit. pag. 92

mento della responsabilità, ottenendo un trattamento eguale di tutti creditori, per il fatto che la modifica del regime di responsabilità viene volontariamente e scientemente stabilita da coloro che ne sopportano le conseguenze; cioè dai soci. Non è stato invece possibile, per motivi di equità, attribuire nella riduzione della responsabilità, un'azione retroattiva alla decisione dell'assemblea generale, dato che tale riduzione sarebbe stata decisa dai soci, a cui essa non avrebbe portato che vantaggi, e subita dai creditori.

Ritorniamo ora ai soci che non hanno accettato l'introduzione o l'aumento della responsabilità personale o dell'obbligo di eseguire versamenti suppletivi. Ai soci appartenenti alla minoranza contraria alla decisione che modifica il regime di responsabilità nel senso anzidetto, la legge (41) offre la possibilità di sottrarsi alle eventuali conseguenze di tale decisione: essi non saranno vincolati dalla deliberazione della assemblea generale, purchè nel termine di tre mesi, decorribile dalla pubblicazione della stessa, essi dichiarino di voler uscire dalla società.

Questo diritto di recesso conferito ai soci della minoranza differisce in più punti dal consueto diritto di recesso che compete a tutti i soci. Anzitutto esso può venire esercitato (42) anche se, per decisione statutaria o per contratto, sia stato escluso il recesso, come permette di fare l'art. 843. I. C.O. Inoltre l'esercizio di tale diritto non può essere fatto dipendere dal pagamento di un'indennità (43) eventualmente stabilita dagli statuti in forza della disposizione dell'art. 842. II. C.O. Infine il recesso dell'art. 889. II. C.O. non è vincolato alla disposizione dell'art. 844 C.O. per la quale il recesso, in mancanza di facilitazioni statutarie, non può avvenire se non alla fine dell'esercizio in corso e dietro preavviso di almeno un anno. È, questa, una conseguenza della disposizione dello stesso art. 889 C.O. che impone ai soci che vogliono usufruire del diritto

---

(41) C.O. art. 889, II.
(42) C.O. 843, II.
(43) C.O. 889, III.

di recesso loro conferito dalla legge, di dichiarare la loro intenzione entro tre mesi dalla pubblicazione della deliberazione che aumenta od introduce la responsabilità.

Naturalmente, qualora esistano quote sociali, a meno che gli statuti non dispongano altrimenti, il socio uscente non potrà pretendere la restituzione della sua partecipazione al capitale sociale. Perchè se così fosse, oltre alle dichiarazioni di recesso dei soci che per principio non consentono all'aumento della responsabilità, si avrebbero anche quelle dei soci poco scrupolosi o poco onesti, che, schierandosi fra la minoranza, approfitterebbero delle facilitazioni che la legge ad essa accorda, per uscire dalla società senza sottostare all'onerosa e lunga procedura prescritta per il recesso ordinario.

Il recesso dei soci non consenzienti, se dichiarato in tempo utile, spiega i suoi effetti, per lo più uguali a quelli del recesso ordinario che conosceremo più avanti, a partire dal momento in cui entra in vigore la deliberazione che aumenta od introduce la responsabilità (44). Questa quindi non ha nessun effetto per i soci recedenti. Tale retroattività della dichiarazione di recesso può però, secondo noi, anche essere non equa nei confronti di quei creditori che abbiano fatto credito alla società nel periodo di tempo intercorrente fra la pubblicazione della deliberazione dell'assemblea generale e la dichiarazione di recesso dei soci non consenzienti, facendo particolare affidamento sulla garanzia costituita dalla partecipazione alla responsabilità dei soci recedenti.

Per espressa disposizione dell'art. 7 delle disposizioni finali e transitorie, il diritto di recesso dell'art. 889 C.O .non è applicabile alle modifiche statutarie decise dall'assemblea generale dei soci in osservanza dello stesso art. 7, non venendo in tal caso imposto nessun aumento effettivo della responsabilità. Va da sè che, se l'assemblea generale, approfittando della revisione imposta dalla legge, procedesse ad un effet-

(44) C.O. art. 889, II alla fine.

tiva modifica della responsabilità, il diritto di recesso dell'art. 889 C.O. potrebbe essere con ragione rivendicato dai soci apartenenti alla minoranza.

Concludendo la società cooperativa può, purchè osservi le disposizioni che siamo venuti illustrando in questi ultimi capitoli, liberamente modificare il proprio regime di responsabilità a seconda dei proprî bisogni e delle proprie convenienze. Essa può anche procedere a modificazioni combinate, ad esempio riducendo la responsabilità personale ed aumentando od introducendo l'obbligo di eseguire versamenti suppletivi. All'assemblea generale ed all'amministrazione il compito di deliberare la modifica del regime di responsabilità nel modo più adatto a promuovere la prosperità dell'azienda e l'interesse dei soci.

VI. – LA RESPONSABILITÀ DEI NUOVI E DEGLI EX-SOCI.

La revisione del C.O. ha modificato soltanto lievemente le disposizioni sulla responsabilità dei nuovi soci e su quella degli ex soci.

Per evitare inutili complicazioni considereremo separatamente questi due istituti. All'esame delle norme che li reggono, faremo seguire quello delle disposizioni sulla notifica del movimento dei soci al registro di commercio, ad essi intimamente connesse.

1. **La responsabilità dei nuovi soci.**

« In una società cooperativa si possono sempre ammettere nuovi soci ». Questo principio, enunciato dall'art. 839 C.O., è la diretta conseguenza della definizione della società cooperativa, data dall'art. 828 C.O.: « la società cooperativa è l'unione di un numero variabile di persone o di società commerciali ». Allo statuto è concesso contenere più precise di-

sposizioni sull'ammissione di nuovi soci, purchè esse non ledano il principio della variabilità del numero dei soci, nè rendano l'ammissione eccessivamente onerosa.

L'art. 875 C.O. stabilisce che chiunque entra a far parte di una società cooperativa in cui i soci sono tenuti a rispondere personalmente dei debiti sociali o ad eseguire versamenti suppletivi, risponde al pari di ogni altro socio anche delle obbligazioni nate prima del suo ingresso nella società. È, questo, lo stesso principio per cui il nuovo socio della società in nome collettivo, ed il nuovo accomandante nella società in accomandita, rispondono anche dei debiti contratti anteriormente alla loro entrata nella società (45).

Per espressa disposizione della legge (46) sono prive di effetto, di fronte ai creditori sociali, le disposizioni statutarie e le convenzioni tra i soci che derogano alla regola enunciata più sopra. Nei confronti dei soci esse sono valide e conferiscono ai nuovi soci, quando essi debbano effettivamente contribuire al soddisfacimento delle obbligazioni nate prima del loro ingresso, un diritto di regresso verso gli altri soci.

La responsabilità del nuovo socio ha inizio dal momento della sua entrata effettiva nella società, vale a dire dal momento in cui la sua ammissione viene accettata o da quello in cui si trovano adempiute le condizioni poste alla stessa (ad esempio, pagamento di una tassa, acquisto di un certificato di quota) e non soltanto dal momento in cui l'entrata viene annunciata al registro di commercio (47).

In considerazione del fatto che il nuovo socio risponde anche per i debiti contratti anteriormente alla sua entrata nella società, e sapendo per esperienza che spesso coloro che entrano a far parte di una società cooperativa non hanno la benchè minima idea della responsabilità che

(45) C.O. art. 569 e 612.
(46) C.O. art. 875, II.
(47) **Bachmann:** op. cit. nota ad art. 690.
Amtliches stenographisches Bulletin. Ständerat. Sommersession 1932. Pag. 222.

assumono, nè dei rischi a cui si espongono (48), il legislatore ha prescritto che in tutti i casi in cui gli statuti prevedono la responsabilità, anche limitata, del socio o l'obbligo di eseguire versamenti suppletivi, tutti questi oneri siano menzionati ed espressamente assunti nella dichiarazione di ingresso (49). In ogni modo è consigliabile, prima di entrare in una società cooperativa con un regime di responsabilità differente da quello dell'art. 668 C.O. di assumere informazioni sull'ammontare dei suoi impegni e sulla sua situazione economica.

2. La responsabilità degli ex-soci.

A. *In generale.*

Fin tanto che una persona fa parte di una società cooperativa con un regime di responsabilità diverso da quello dell'art. 868 C.O., essa risponde nel modo ed alle condizioni che abbiamo esposti nelle precedenti parti del nostro lavoro. Ma essendo la responsabilità (sia essa responsabilità personale od obbligo di eseguire versamenti suppletivi) intimamente connessa con la qualità di socio è giusto e logico che, con la fine di quest'ultima prenda anch'essa fine e non continui a gravare indefinitamente sulla situazione economica dell'ex-membro della cooperativa. Il nostro C.O. non fa però coincidere la cessazione della responsabilità con la perdita della qualità di socio, ma stabilisce che quella avviene soltanto una volta trascorso un equo periodo di tempo dal momento in cui si è cessato di appartenere alla società (50). La soluzione del C.O. è quella che meglio si confà al principio cooperativo del reciproco aiuto; per essa si raggiunge inoltre un migliore e più completo soddisfacimento dei creditori sociali.

---

(48) **Messaggio** del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente il disegno di legge che modifica i titoli XXIV a XXXIII del Codice federale delle obbligazioni. Pag. 91.
(49) C.O. art. 840, II.
(50) C.O. art. 876.

Nei riguardi della responsabilità degli ex-soci, il C.O. distingue e regola separatamente la perdita della qualità di socio durante l'esistenza della società, da quella che deriva al socio dallo scioglimento della società stessa.

B. Responsabilità dei soci che perdono la qualità di socio durante l'esistenza della società.

Secondo il nostro codice, cinque sono le cause per le quali una persona può cessare di far parte di una società cooperativa (51). Esse sono: a) il recesso volontario; b) la morte; c) l'esclusione; d) la fine di un impiego, di un ufficio o di un contratto, quando ad essi sia connessa la qualità di socio; e) il trasferimento della qualità di socio che avviene, quando questa sia connessa alla proprietà di un fondo, all'esercizio di una azienda oppure dipenda dalla conclusione di un contratto, se così hanno stabilito gli statuti, rispettivamente coll'alienazione del fondo la cessione dell'azienda e l'assunzione del contratto da parte di un terzo.

Orbene, l'art. 876. I. e II. C.O. stabilisce che se un socio tenuto a rispondere personalmente oppure ad effettuare versamenti suppletivi esce dalla società per una causa qualsiasi, egli resta responsabile delle obbligazioni nate prima della sua uscita (52), qualora entro un anno dall'iscrizione di questa nel registro di commercio, o entro il termine più lungo eventualmente stabilito dagli statuti, sia dichiarato il fallimento della società.

La responsabilità dell'ex-socio è limitata alle obbligazioni contratte dalla società anteriormente alla perdita della qualità di socio. E ciò è perfettamente logico ed equo. Non si deve infatti considerare l'uscita dalla società come un'entrata a termini ed a condizioni invertite. All'entrata nella società è perfettamente lecito imporre al nuovo candidato l'assunzione della responsabilità anche per gli obblighi contratti ante-

(51) **Rossel.** Code civil et Code des obligations. Edition 1937. Nota art. 876.
(52) In caso di morte rispondono gli eredi. Vedi pure anche art. 847. I. II.

riormente al suo ingresso: se egli non si sente in grado di assumere tale responsabilità, è libero di rimanere estraneo alla società. Nel caso dell'uscita dalla società la situazione è completamente diversa. Il socio uscente non ha più diritto di immischiarsi negli affari della società: perciò non si può imporgli di subire, senza alcuna possibilità di reazione, le conseguenze delle decisioni e delle operazioni alle quali egli è rimasto completamente estraneo.

La responsabilità dell'ex socio è condizionata al fallimento della società dichiarato nel termine di un anno dall'iscrizione dell'uscita nel registro di commercio. Agli statuti la legge conferisce la facoltà di stabilire un termine più lungo. Questa concessione è molto opportuna poichè il prolungamento del termine legale può influire favorevolmente sul credito della società, particolarmente nelle concessioni di crediti a lunga scadenza. Inoltre essa costituisce un notevole vantaggio per coloro che rimangono nella cooperativa. Il termine dell'art. 876 I. C.O. è un termine di perenzione e non già di prescrizione (53).

L'obbligo di eseguire versamenti suppletivi, per l'ex-socio esiste solo nel fallimento della società: l'ex socio non può essere tenuto ad eseguire versamenti suppletivi a scopo preventivo. Dal momento dell'uscita del socio dalla società, quindi, l'obbligo di eseguire versamenti suppletivi equivale praticamente alla responsabilità personale, restandogli soltanto la funzione di coprire le passività fallimentari.

Determinante, nei riguardi della responsabilità dell'ex-socio è l'apertura e non la chiusura del fallimento. Ne consegue che la responsabilità dell'ex-socio è fatta valere, nel fallimento, contemporaneamente a quella degli altri soci rimasti nella società. L'ex-socio, quindi, all'infuori del fatto che egli risponde soltanto delle obbligazioni contratte anteriormente alla sua uscita, e di quello che nei suoi confronti non hanno effetto

---

(53) **Bachmann:** op. cit. nota 3, art. 691.
Hafner: Das schweizerische O.R. nota 4 art. 691.

le modificazioni statutarie che hanno aumentata la responsabilità dei soci rimasti, non si trova in una situazione migliore di quella degli altri soci.

Rimane ora da esaminare quale siano i momenti decisivi per la determinazione delle obbligazioni societarie che continuano ad essere garantite dalla responsabilità del socio uscente, e per il computo del termine legale di un anno o di quello più lungo, eventualmente stabilito dagli statuti.

Il primo capoverso dell'art. 876 C.O., salvo lievi modifiche più formali che di contenuto, corrisponde all'art. 691 del v. C.O. Secondo i commentatori dell'art. 691 v. C.O. (54), mentre la responsabilità dei soci uscenti era limitata ai debiti esistenti al momento della loro uscita effettiva e non a quello dell'iscrizione di quest'ultima nel registro di commercio, per la determinazione del periodo in cui cessava la responsabilità era decisivo il momento della iscrizione dell'uscita nel registro di commercio. In tale modo il periodo legale (allora di due anni) veniva, in pratica, prolungato del tempo decorrente dal giorno dell'uscita effettiva a quello della sua iscrizione nel registro di commercio. La limitazione della responsabilità del socio uscente alle sole obbligazioni contratte anteriormente alla sua uscita effettiva dalla società, creava però una situazione poco equa: era infatti possibile che, ignorando la cessazione della responsabilità di determinati soci, poichè la loro uscita ancora non era stata iscritta nel registro di commercio, terze persone concedessero credito alla società appunto facendo affidamento sulla garanzia offerta dalla responsabilità di quei particolari soci, da loro creduta ancora esistente.

Con la revisione del C.O. si è perciò manifestata la tendenza di concedere una maggiore protezione ai creditori della società. Gysin scrisse a questo proposito (55): « ....Doch müsste die Konsequenz des

(54) **Bachmann:** op. cit. nota 1 art. 691 e nota 1. art. 702.
Hafner: op. cit. nota 3 art. 691.
(55) **Gysin:** op. cit. pag. 95.

ganzen Gläubigerschutzsystems hier immerhin dahin gehen, dass die Eintragung des Ausscheidens sowohl für den Fristenlauf als auch für die Abgrenzung der begünstigten Verbindlichkeiten massgebend ist. Denn an diese Eintragung haben sich die Gläubiger zu halten ». Durtschi declinò la proposta di Gysin (56), ma i motivi da lui portati a sostegno del suo rifiuto non ci sembrano convincenti. Particolarmente importante a questo riguardo è la dichiarazione del relatore della commissione del Consiglio degli Stati, secondo la quale « ...der erfolgte Austritt und damit das Aufhören der Haftung, kann dem Gläubiger erst vom Augenblick an entgegengehalten werden, wo die Eintragung ins Handelsregister nach Massgabe des Artikels 915 erfolgt ist » (57). Secondo tale opinione quindi, il socio uscente risponde delle obbligazioni contratte anteriormente all'iscrizione dell'uscita nel registro di commercio e non soltanto di quelle contratte anteriormente all'uscita effettiva.

Poichè la disposizione dell'art. 876 C.O. si presta ad essere interpretata nel senso anziddetto, noi ci auguriamo che la nuova tendenza riesca ad affermarsi. Per essa sarebbe assicurata l'opportuna tutela degli interessi dei creditori. Quelli del socio uscente sono già sufficientemente tutelati, in questo caso, dal diritto che la legge gli concede (58) di far iscrivere personalmente nel registro di commercio la propria uscita dalla società, evitando così, come vedremo in seguito, le dannose conseguenze di un'eventuale negligenza nella denuncia della sua uscita al registro di commercio, da parte dell'amministrazione della società.

C. *La responsabilità dopo lo scioglimento della società.*

Può accadere che durante lo scioglimento della società si manifesti l'insolvibilità di quest'ultima e che in seguito a ciò i creditori chiedano

(56) **Durtschi:** Zur Revision des Genossenschaftrechts, pag. 52.
(57) **Amtliches stenographisches Bulletin** der Bundesversammlung. Ständerat. Sommersession 1932, pag. 222.
(58) C.O. art. 877, II.

il fallimento della società in liquidazione. Onde permettere un più completo soddisfacimento dei creditori, la legge stabilisce che qualora il fallimento venga dichiarato entro il termine di un anno o entro quello più lungo eventualmente stabilito dallo statuto, decorrente dal momento dell'iscrizione dello scioglimento nel registro di commercio, i membri della società sono tenuti a rispondere personalmente per debiti sociali o ad eseguire versamenti suppletivi (naturalmente soltanto se tale responsabilità è stabilita dallo statuto) (59). In tal caso i soci rispondono dei debiti sociali nello stesso modo prescritto per il fallimento che avviene durante l'attività della società.

Come si vede, il legislatore ha applicato gli stessi principî a cui si è ispirato nel regolare la responsabilità del socio uscente.

Naturalmente accanto ai soci che si trovano nella società all'epoca dello scioglimento, sono tenuti a rispondere coloro che sono usciti precedentemente allo stesso, se ancora non è trascorso il termine di perenzione dell'art. 876, I. C.O. (60). Nei loro riguardi si deve, però, tener conto appunto delle disposizioni dell'art. 876 C.O.

3. La notificazione dell'ammissione o dell'uscita dei soci al registro di commercio.

L'art. 835 del C.O. prescrive che alla notificazione per l'iscrizione della nuova cooperativa nel registro di commercio, si deve aggiungere l'elenco dei soci, se si tratta di una cooperativa i cui soci sono personalmente responsabili, in modo illimitato o limitato, oppure tenuti ad eseguire versamenti suppletivi. Naturalmente questa regola vale anche per il caso in cui una società con la sola responsabilità del patrimonio sociale, introduce la responsabilità dei soci.

In base all'elenco dei soci comunicatogli, l'ufficiale del registro di

(59) C.O. art. 876, III.
(60) **Hafner:** op. cit. nota 3 art. 691.

commercio allestisce un repertorio dei soci (61). L'elenco dei soci non è però pubblicato (62). Suo scopo è di permettere ai terzi interessati di conoscere le persone che stanno alle spalle della società. Essi potranno così meglio valutare la convenienza di allacciare rapporti con la cooperativa.

Va da sè che per essere efficace l'elenco dei soci deve essere sempre aggiornato. La legge stabilisce perciò (63) che qualora i soci di una cooperativa siano personalmente responsabili o tenuti ad eseguire versamenti suppletivi, l'amministrazione della società deve, entro tre mesi, notificare al registro di commercio ogni ammissione od uscita (64). L'amministrazione ha quindi l'obbligo di procedere alle necessarie notifiche e risponde verso gli interessati dei danni che possono loro derivare dalla inosservanza dello stesso (65). Essa non può però venire incolpata di negligenza, se utilizza completamente il termine concessole (66).

Il periodo di tre mesi è forse un po' troppo lungo: una rapida notificazione delle entrate e delle uscite può avere sovente una grande importanza per i creditori della società e per i soci uscenti. Nel giro di tre mesi le condizioni della società possono subire modificazioni notevoli: è quindi necessario, se si vuole che l'elenco dei soci svolga la funzione per la quale è stato creato, che i mutamenti nell'effettivo dei soci vengano notificati senza tanti ritardi: i terzi devono potersi sicuramente affidare alle registrazioni del registro di commercio. Per i soci uscenti l'immediata cancellazione del loro nome ha molta importanza, poichè

---

(61) **Ordinanza** sul registro di commercio. Art. 94.

(62) C.O. art. 836, III.

(63) C.O. art. 877. I. e.
Ordinanza sul R.C. art. 59, I.

(64) A questa regola si riallaccia l'articolo 95, II dell'Ordinanza sul R.C.: « Al principio di ogni anno l'ufficiale richiama all'amministrazione delle società che non hanno notificato durante l'anno trascorso alcuna modificazione nell'effettivo dei loro soci, gli obblighi e le responsabilità che loro incombono secondo la legge.

(65) C.O. art. 902, II.
Amtliches stenographisches Bulletin der Bundesversammlung. Ständerat. Sommersession 1932, pag. 222.

(66) **Bachmann:** op. cit. nota 1 art. 702.

soltanto con essa comincia a decorrere il termine previsto dall'art. 876 C.O. Inoltre se, come vorremmo, per la determinazione degli obblighi societarî che rimangono garantiti dalla responsabilità del socio uscente, è decisivo il momento dell'iscrizione dell'uscita nel registro di commercio, è chiaro che un ritardo di anche poche settimane può, per l'ex-socio, essere carico di spiacevoli conseguenze.

Molto opportunamente, quindi, la legge offre ai soci che abbandonano la società, la possibilità di evitare le conseguenze di un ritardo nella notifica al registro di commercio (ritardo sovente dovuto a mancanza di organizzazione nella società) conferendo loro (67), rispettivamente ai loro eredi quanto si tratti di soci defunti, il diritto di far iscrivere direttamente nel registro di commercio, a seconda dei casi, il recesso, l'esclusione o la morte. In tal caso l'ufficiale del registro di commercio deve però portare immediatamente l'avvenuta notificazione a conoscenza dell'amministrazione della società, onde accertarne l'esattezza. In seguito a questa facoltà che la legge concede ai soci uscenti, Haberstich (68) ritiene « zweifelhaft » nei loro riguardi l'obbligo di risarcimento dell'amministrazione. A noi sembra però che tale obbligo esista anche nei confronti dei soci uscenti: tutt'al più il fatto che questi non abbiano fatto uso del diritto loro conferito dalla legge potrà, in certi casi, valere da circostanza attenuante nella determinazione del risarcimento.

In considerazione del loro grande numero di soci (69), il legislatore ha esonerato le società mutue d'assicurazione al beneficio di una concessione, dall'obbligo di notificare i proprî soci al registro di commercio. L'aggiornamento dell'elenco dei soci richiederebbe, in tali società, un lavoro troppo grande.

---

(67) C.O. art. 877, II.
(68) **Haberstich**: op. cit. pag. 627.
(69) C.O. art. 877.
Messaggio del Consiglio Federale, pag. 100.

VII. – L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DERIVANTI DALLA RESPONSABILITÀ DEI SOCI NEL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ.

Sotto il v. C.O. i creditori delle società cooperative i cui soci rispondevano personalmente dei debiti sociali, potevano liberamente procedere contro i singoli soci per ottenere il soddisfacimento dei crediti rimasti insoddisfatti nel fallimento della società. Questo sistema era però causa di numerosi e talvolta gravi inconvenienti. Ne citiamo solo alcuni: necessità di procedere individualmente contro più persone (procedura particolarmente noiosa e dispendiosa quando la responsabilità dei soci era limitata a piccole somme mentre il credito insoddisfatto era rilevante); impossibilità di giungere a transazioni, sovente convenienti per ambedue le parti per la mancanza di un comune rappresentante dei creditori; possibilità di manovre illecite tanto da parte dei creditori quanto dei soci; migliore soddisfacimento dei creditori più astuti e svelti a scapito dei ritardatarî.

Ad evitare questi inconvenienti, i revisori del C.O. hanno introdotto (imitando la legge germanica) l'art. 873 che contiene una procedura speciale per la riscossione e la ripartizione delle somme dovute dai singoli soci a dipendenza della loro responsabilità. Questa procedura non è applicabile soltanto nei riguardi della responsabilità personale dei soci ma è stata dal legislatore estesa anche ai versamenti suppletivi, benchè per questi sarebbe stata sufficiente l'ordinaria procedura di riscossione, a noi già nota, nell'intento di stabilire una procedura unica.

Praticamente già prima della revisione si era giunti ad una specie di procedura di ripartizione durante il fallimento. Malgrado la natura sussidiaria della responsabilità il Tribunale Federale aveva ammesso che non si attendesse la fine del fallimento per stabilire se effettivamente esistessero delle passività che dovevano essere coperte dai soci, ma che la riscossione dei contributi dei soci potesse essere fatta già durante il

fallimento, poichè l'apertura del fallimento non poteva lasciar sorgere dubbî sulla capacità del patrimonio sociale di soddisfare i creditori senza ricorrere ai soci ed alla loro responsabilità. Tale procedura, sempre secondo il Tribunale Federale, risparmiava anche inutili spese d'esecuzione, evitando che certi soci fossero ripetutamente precettati anche dopo aver già soddisfatto altri creditori sino al limite della loro responsabilità (70).

Coll'art. 873 C.O. il legislatore, togliendo ai creditori la possibilità di esercitare individualmente i proprî diritti ed affidando l'esercizio di questi ad un ente neutrale (l'amministrazione del fallimento), ha voluto rendere possibile un'equa e ragionevole ripartizione delle somme che i soci devono versare a dipendenza della loro responsabilità. L'esercizio individuale dei diritti dei creditori non è completamente abolito (71) ma riservato al caso in cui alla chiusura del fallimento esistano ancora creditori insoddisfatti e la responsabilità personale dei soci non sia ancora esaurita (dall'obbligo dei soci di eseguire versamenti suppletivi non deriva ai creditori alcun diritto).

La caratteristica essenziale della procedura dell'art. 873 C.O. risiede nel fatto che i diritti derivanti dalla responsabilità dei soci non sono fatti valere solo alla chiusura del fallimento, ma sono esercitati già dalla amministrazione del fallimento per mezzo di una procedura di ripartizione che forma parte integrante della procedura fallimentare. Viene in tal modo raggiunta una più rapida liquidazione, ottenendo nel contempo risultati migliori. E' naturale, infatti, che quanto più si trascina il fallimento, tanto più numerose diventano per i soci le possibilità di sottrarre la propria sostanza all'adempimento degli obblighi che ad essi incombono, danneggiando contemporaneamente i consoci solidali ed i creditori della società (72).

(70) S.T.F. 62, III, 158.
(71) C.O. art. 878.
(72) **Protokoll** der Expertenkommission. Pag. 611
Parisius: op. cit. pag. 473.

Le disposizioni dell'art. 873 C.O. non sono esaurienti. Esse enunciano soltanto le linee essenziali della procedura da seguire in caso di fallimento della società e sono state completate, come è previsto nell'articolo stesso, dall'Ordinanza 20 dicembre 1937 del Tribunale Federale quale suprema autorità di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento. Non vogliamo occuparci di tutti gli articoli dell'ordinanza suddetta contenendo essi per lo più disposizioni di carattere procedurale, ma ci limitiamo ad esporre le caratteristiche essenziali ed i punti che possono servire a completare l'esposizione della procedura di liquidazione.

In caso di fallimento, se i soci rispondono personalmente o sono tenuti ad eseguire versamenti suppletivi e se questo obbligo, essendo limitato, non è già stato esaurito precedentemente, l'amministrazione del fallimento deve, mentre forma la graduatoria, fissare provvisoriamente in base all'elenco dei soci depositato presso il R.C. le somme dovute dai singoli soci a dipendenza della loro responsabilità. Essa dovrà, all'uopo, osservare le disposizioni sulla responsabilità contenute nello statuto e, in loro assenza, quelle sussidiarie stabilite dalla legge. Dovrà inoltre tener conto dei termini di perenzione dell'art. 876 C.O., del fatto che la responsabilità degli ex-soci copre soltanto le obbligazioni esistenti al momento della perdita della qualità di socio e, se ce ne sono state, delle modificazioni subite dal regime di responsabilità (73).

Le somme dovute dai soci usciti dalla società a dipendenza della loro responsabilità o a titolo di versamenti suppletivi devono essere calcolate basandosi sulla perdita che i crediti che beneficiano della responsabilità di questi soci subiscono nel fallimento e non sul saldo passivo esistente al momento della loro uscita dalla società.

Siccome al momento in cui è allestita la graduatoria non è ancora possibile prevedere con esattezza l'ammontare delle passività so-

(73) A.T.F. art. 8, III e 9.

ciali, l'amministrazione, per calcolare la quota spettante ad ogni socio, dovrà servirsi di un bilancio provvisorio. Nella compilazione di questo bilancio essa deve cercare di evitare una soprastima delle attività ed una sottostima delle passività: una esagerazione nel senso inverso è anzi raccomandabile, poichè, come scrive Parisius (74): « Je mehr die angenommene Unterbilanz von dem Ausfall der Gläubiger bei der Schlussverteilung überschritten wird, desto grösser ist die Zeitversäumnis, Schwierigkeit und Gefahr, in dem späteren Nachschussverfahren den Fehlbetrag einzuziehen, während durch eine zu hoch angenommene Unterbilanz keine Gefahr erwächst: denn die zuviel eingezogenen Vorschüsse werden sicher verwahrt und den Genossen zurückgezahlt ». Le somme riscosse hanno perciò la natura di anticipi: « Bei dieser Zahlung handelt es sich der Natur der Sache nach um eine vorschussweise Zahlung, indem die definitive Abrechnung erst am Schlusse der Konkursverfahrens stattfinden kann » (75).

Se lo statuto della società prevede accanto alla responsabilità personale l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi, l'amministrazione del fallimento deve anzitutto esigere questi ultimi e solo nel caso in cui questi si dimostrino insufficienti a coprire i debiti sociali, ricorrere alla responsabilità personale dei soci.

Benchè praticamente e formalmente non si possa notare fra loro nessuna differenza, le somme riscosse in base alla responsabilità personale giuridicamente si distinguono dai versamenti suppletivi poichè, mentre questi ultimi, essendo originati da un rapporto interno fra i soci e la società, costituiscono parte del patrimonio sociale e vanno perciò ad aumentare la massa fallimentare (76), quelle vanno a formare una riserva di copertura sussidiaria della quale i soci rimangono compro-

(74) **Parisius:** op. cit. pag. 483.
(75) **Protokoll** der Expertenkommission. Pag. 612.
Parisius: op. cit. pag. 481.
(76) Amtliches stenographisches **Bulletin;** Ständerat. pag. 221.
Parisius: op. cit. pag. 32.

prietari (77). Esse infatti, sono dovute in adempimento di una garanzia che i soci hanno assunto di fronte ai creditori sociali ed alla cui riscossione la società rimane, come tale, completamente estranea. Nell'ordinarle, l'amministrazione del fallimento non agisce in qualità di successore dell'amministrazione sociale, come avviene per i versamenti suppletivi, ma in quella di rappresentante degli interessi dei creditori. Fino al momento, quindi, in cui è possibile stabilire con esattezza l'ammontare delle passività sociali, esse rimangono, per la stessa natura sussidiaria della responsabilità personale, comproprietà dei soci.

Compilato il prospetto provvisorio dei contributi, l'amministrazione del fallimento può concludere, con il consenso dell'assemblea dei creditori, transazioni circa la responsabilità personale o l'obbligo di eseguire versamenti suppletivi di tutti o anche di singoli soci.

Notisi che i soci non possono compensare le somme ch'essi devono a dipendenza della responsabilità personale o a titolo di versamenti suppletivi con i crediti personali verso la società. L'art. 16 O.F.T. stabilisce però giustamente che il versamento del socio viene prorogato sino alla definitiva liquidazione dei conti nella misura in cui il suo credito sarà probabilmente soddisfatto nella procedura di fallimento. Il socio evita così di dover effettuare il versamento nell'incertezza di rimanere con il proprio credito scoperto.

Il prospetto provvisorio dei contributi deve essere depositato per l'ispezione presso l'ufficio dei fallimenti. Contro lo stesso possono interporre reclamo tanto i soci quanto i creditori della società poichè è possibile che durante la compilazione siano stati commessi errori a danno di talune persone interessate. Il reclamo può contenere eccezioni concernenti la responsabilità del socio reclamante od il suo obbligo di effettuare versamenti suppletivi, come pure il contributo fissato (perchè, ad esempio, non tien conto delle limitazioni statutarie) oppure l'omis-

(77) Amtliches stenographisches **Bulletin.** Ständerat. pag. 221.

sione di soci ancora soggetti alla responsabilità. Esso può anche essere diretto contro i criterî seguìti nel riparto o nel calcolo delle perdite derivanti dal fallimento (78).

Le somme che non si possono riscuotere devono essere ripartite nella stessa proporzione fra gli altri soci (79). Naturalmente si deve tener conto delle eventuali limitazioni della responsabilità e della solidarietà (80). Le somme della nuova ripartizione che risultano inesigibili sono oggetto di una successiva ripartizione fra una più stretta cerchia di soci. E così di seguito sino alla completa copertura delle passività.

Con la realizzazione dei beni appartenenti alla massa fallimentare diviene possibile stabilire con esattezza le passività sociali e quindi anche quanto devono i soci a dipendenza della loro responsabilità. L'amministrazione deve allora erigere una lista di ripartizione definitiva e procedere, se le somme già riscosse risultano insufficienti a coprire il disavanzo, a nuove riscossioni se vi è solidarietà. Se invece le somme riscosse sono superiori al necessario, l'amministrazione deve ripartire il superfluo fra i soci, in proporzione alle somme da loro dovute.

Se certi soci hanno versato più di quanto avrebbero dovuto, nei confronti degli altri soci, si provvederà a ripartire fra di loro l'eccedenza riscossa. Ristabilita in tal modo l'eguaglianza fra i soci si potrà ripartire il residuo delle somme riscosse oltre il bisogno, fra tutti i soci, proporzionatamente alle somme dovute dai singoli soci a dipendenza della loro responsabilità per le obbligazioni sociali o a titolo di versamenti suppletivi (81).

Le somme versate dai singoli soci all'amministratore del fallimento sono infine ripartite fra i creditori mediante un complemento dello stato di ripartizione, non appena stabilito il conto definitivo e riscossi i contributi eventualmente ancora necessarî.

---

(78) O.T.F. art. 13 e 14.
(79) C.O. art. 873, II.
(80) O.T.F. art. 17.
(81) O.T.F. art. 19 e 20.

VIII. – PRESCRIZIONE DELLE AZIONI DI RESPONSABILITÀ.

Occorre a questo riguardo fare una distinzione tra le azioni che competono ai creditori della società e quelle spettanti ai soci medesimi.

1. Per i creditori sociali.

La revisione del C.O. non ha, come già abbiamo visto, abolito completamente l'azione individuale dei creditori contro i singoli soci per far valere i diritti che loro spettano dalla responsablità personale degli stessi ma l'ha riservata al solo tempo successivo alla chiusura del fallimento (82) ed al caso in cui siano rimasti dei creditori insoddisfatti (escluso, si capisce, il caso in cui i creditori rimangono insoddisfatti a seguito della limitazone della stessa responsabilità). Naturalmente i creditori non approfitteranno sempre del diritto loro concesso dalla legge, ma ne faranno uso solo in quei casi in cui una loro azione personale contro singoli soci presenti una certa probabilità di successo (83).

L'O.T.F. del 20 dicembre 1937 ha tolto la possibilità di cedere a terzi e quindi anche ai creditori della società, a sensi dell'art. 260 LEF, le pretese derivanti dalla responsabilità personale dei soci o dal loro obbligo di eseguire versamenti suppletivi. E ciò malgrado che la possibilità di una simile cessione fosse stata precedentemente sostenuta da più parti ed anche dai revisori del C.O. (84).

Molto opportunamente il legislatore ha però stabilito che le azioni che derivano dalla responsabilità personole dei soci (soltanto dalla responsabilità personale, perchè dall'obbligo di eseguire versamenti sup-

(82) C.O. art. 869, 870.

(83) **Gysin:** op. cit. pag. 84.

(84) La Commissione del Consiglio degli Stati aveva anzi proposto di attribuire soltanto in questo senso un'azione individuale ai creditori. **Amtliches stenographisches Bulletin:** pag. 223.

pletivi non deriva ai creditori, come abbiamo visto più avanti, nessuna pretesa) si prescrivono in un anno dalla chiusura del fallimento, in quanto non siano già estinte prima a termini di legge (85). Non sarebbe infatti equo lasciare indefinitamente i soci alla mercè dei creditori, permettendo a questi di tenerli continuamente sotto la minaccia di una azione a dipendenza della loro responsabilità personale: se i creditori vogliono prendere direttamente in causa i soci, devono farlo entro un termine ragionevole, altrimenti il loro diritto si estingue.

Naturalmente, l'azione diretta contro un socio interrompe validamente la prescrizione anche di fronte agli altri soci solidali (86). Sono poi applicabili le regole degli art. 132 e 135 ss. C.O. sugli impedimenti e sull'interruzione della prescrizione.

2. **Per i soci.**

Uno degli scopi principali della procedura dell'art. 873 C.O., è quello di realizzare un'equa ripartizione delle passività sociali fra i soci sin dal principio, evitando la formazione di una rete inestricabile di regressi, come avveniva sotto il v. C.O. in seguito alle azioni individuali dei creditori (87). Naturalmente ciò è possibile soltanto nei limiti concessi dalla necessità di soddisfare anzitutto i creditori sociali. Si possono perciò ancor sempre creare situazioni dalle quali deriva a certi soci un diritto di regresso verso altri soci, (ad esempio, in seguito all'insolvibilità di uno di loro (88) oppure in seguito all'irreperibilità di altri) (89). Gysin aveva proposto (90) di escludere tali diritti di regresso per il motivo

(85) C.O. art. 878, I.
(86) **Bachmann:** op. cit. nota 2, art. 693.
Haberstich: op. cit. nota art. 693. C.O. art. 136.
(87) **Messaggio** del Consiglio federale, pag. 99.
(88) C.O. art. 873, II.
(89) **Parisius:** op. cit.
(90) **Gysin:** op. cit., pag. 88.

che le conseguenze della solidarietà della responsabilità venivano già, secondo lui, sufficientemente mitigate dalla stessa procedura dell'articolo 873. Molto opportunamente, la legge li ha invece ammessi (91). Graner scrive a questo proposito (92): « Für alle Fälle müssen wir den Rückgriff der Genossenschafter unter sich für die endgültige und letzte interne Ausrechnung vorbehalten, damit die Ungerechtigkeiten einer allfälligen vorläufigen Verteilung nach Köpfen im Regressverfahren ausgegliechen werden könne. Dieser Rückgriff ist immer vorzubehalten für den Fall, dass es der Konkursverwaltung nicht gelingt, eine völlige interne Ausgleichung zu erreichen ». E' infatti giusto che, una volta soddifatti i creditori, coloro che hanno adempiuto sino in fondo i proprî obblighi possano rivalersi sui soci inadempienti (93).

Fedele al principio che gli obblighi che derivano dalla responsabilità non devono gravare eccessivamente a lungo su coloro che hanno fatto parte di una società cooperativa, il legislatore ha disposto che i diritti di regresso dei soci tra loro si prescrivono (94) in un anno dal momento del pagamento per il quale essi sono esercitati. Naturalmente questa prescrizione può essere utilmente interrotta in uno dei modi previsti nell'art. 135 I. C.O.

---

(91) C.O. art. 873. II. in fine e art. 878. II.

(92) **Graner:** Das revidierte Obligationenrecht und Bankgesetz. art. 878.

(93) Il desiderio espresso da più autori di veder eliminata ogni possibilità di regresso fra i soci lasciando unicamente all'amministrazione del fallimento la cura di sistemare i rapporti degli stessi non ha potuto essere realizzato in considerazione del fatto che una simile procedura aggraverebbe di molto lavoro dell'amministrazione prolungandone inoltre esageratamente l'attività di quest'ultima nelle singole liquidazioni.

(94) C.O. art. 878. II.

CONCLUSIONE

Giunti così al termine di questo nostro studio constatiamo che la responsabilità dei soci della cooperativa per i debiti sociali ha trovato nella revisione del C.O. un regolamento organico e completo. Adottando i risultati di lunghi anni di pratica e di giurisprudenza e lasciandosi inoltre guidare da uno spirito equilibratamente innovatore, il legislatore ha cercato di creare disposizioni atte a soddisfare i molteplici bisogni del vasto mondo cooperativo. La soluzione adottata si può quindi nel complesso definire felice. Le poche lacune da noi esposte e quelle che dovessero manifestarsi nel futuro potranno senz'altro essere colmate, come già altre nel passato, dalla pratica e dalla giurisprudenza.